GUIDA COMPLETA ALLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI OBBLIGATORI



AUTORE

ING. CIRO ALESSIO STRAZZERI







CON IL PATROCINIO DI







Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 2 di 116

Sommario

PRESENTAZIONE	6
'AUTORE	7
NTRODUZIONE	8
NOTE DI REVISIONE	9
DLGS 81/08 - TITOLO I – PRINCIPI COMUNI	12
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	12
Articolo 15 - Misure generali di tutela	12
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	12
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori	12
Articolo 25 - Obblighi del medico competente	13
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi	13
Gli Organismi Paritetici e gli Enti Bilaterali	14
L'e-learning	17
I requisiti dei docenti formatori per la sicurezza sul lavoro	19
RSPP/ASPP	22
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi e protezione interni ed esterni	
Aggiornamento	25
La decorrenza del quinquennio	26
DATORE DI LAVORO = RSPP	28
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzioni dai Rischi	JOHN WINGS IN WILLIAMS SHAW
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011	28
Aggiornamento	29
Crediti formativi	
Adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attivita'	30
Disposizioni transitorie	31
Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento	34
Requisiti dei docenti	35
LAVORATORI	36
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori	36
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	37
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE



Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ed è proprietà dell'Autore, Ing. Ciro Alessio Strazzeri. La pubblicazione e diffusione è consentita gratuitamente, ma citando le generalità dell'autore originale, per fini non commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti. Per il testo integrale della licenza si rimanda all'ultimo paragrafo. I contenuti riportati sono indicativi e non hanno valore di testo di legge o di linee guida ufficiali.

Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 3 di 116

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e linee guida applicative del 25/07/2012	37
Lavoratori con contratto di somministrazione	41
Soggetti di cui all'art. 21 del Dlgs 81/08	41
Aggiornamento	42
Disposizioni transitorie	43
Riconoscimento della formazione pregressa	43
Requisiti dei docenti	44
DIRIGENTI E PREPOSTI	45
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	45
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011	45
Preposti	45
Dirigenti	46
Aggiornamento	47
Disposizioni transitorie	47
Riconoscimento della formazione pregressa	48
ADDETTI ANTINCENDIO	50
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	50
AGGIORNAMENTO	50
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	53
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	53
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale	54
MEDICO COMPETENTE	55
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente	55
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	55
Articolo 45 - Primo soccorso	55
DLGS 81/08 - TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO	57
TITOLO II - CAPO I – DISPOSIZIONE DI LAVORO	57
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	57
Circolare 42/2010 del 09/12/2010 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	57
DPR 14 settembre 2011 , n. 177	57
DLGS 81/08 - TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTI	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY.
TITOLO III - CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	60



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 4 di 116

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro	60
Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento	60
Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012	61
TITOLO III - CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	68
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro	68
TITOLO III - CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	69
DLGS 81/08 - TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI	71
Articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	71
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinat	
LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI	72
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di access posizionamento mediante funi	XZ.2594.45630.30
LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONT	EGGI 74
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio	74
Articolo 145 - Disarmo delle armature	75
DLGS 81/08 - TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	76
Articolo 164 - Informazione e formazione	76
ALLEGATO XXIV – PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA	76
ALLEGATO XXVI - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI	77
DLGS 81/08 - TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	78
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento	78
DLGS 81/08 - TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	79
Articolo 177 - Informazione e formazione	79
DLGS 81/08 - TITOLO VIII - AGENTI FISICI	80
TITOLO VIII - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	80
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori	80
TITOLO VIII - CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL R DURANTE IL LAVORO	MIO 11/2/201
Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile	82
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione	82
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori	82
TITOLO VIII - CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI	84



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 5 di 116

Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione	84
TITOLO VIII - CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIO	
TITOLO VIII - CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIA. ARTIFICIALI	
DLGS 81/08 - TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE	89
TITOLO IX - CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI	89
Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori	89
TITOLO IX - CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	90
Articolo 239 - Informazione e formazione	90
TITOLO IX - CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	91
Articolo 258 - Formazione dei lavoratori	91
DLGS 81/08 - TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	93
Articolo 278 - Informazioni e formazione	93
DLGS 81/08 - TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	94
Articolo 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori	94
RADIAZIONI IONIZZANTI	96
CONDUCENTI DI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE SU STRADA	97
Cos'è l'ADR	97
Formazione professionale ADR	97
SALDATORI	101
FRIGORISTI	101
LAVORATORI ESPOSTI A CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI IN AMBIENTE SANITARIO	104
LAVORATORI MARITTIMI	109
SICUREZZA ALIMENTARE	113
LICENZA COMMONI CDEATIVE	114



PRESENTAZIONE

Questa pubblicazione nasce per dare risposte alle numerose sollecitazioni pervenute dal mondo imprenditoriale e della consulenza circa l'obbligatorietà, la tipologia, modalità e durata dei corsi inerenti le figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro, a cominciare dai lavoratori, per finire al datore di lavoro.

I Datori di lavoro stanno manifestando molti dubbi in materia, aiutati in ciò anche dall'eccessiva ed, a volte, poco qualificata, abbondanza dell'offerta che il mercato della formazione propone.

L'obiettivo di questa pubblicazione, frutto di una ampia ricerca e riorganizzazione di informazioni e fonti varie, realizzata grazie alla disponibilità dell'Ing. Ciro Alessio Strazzeri, Presidente di Asso231, senza avere la presupponenza di aver realizzato un'opera "definitiva" o di sostituirsi ai testi di legge che rimangono sempre i soli riferimenti ufficiali, è di fornire una linea guida agli Stakeholders del mondo della sicurezza sul lavoro, grazie alla quale poter pianificare le attività formative aziendali, fondamentali per la migliore implementazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza efficace nelle aziende, fermo restando che quanto di seguito riportato rappresenta l'indicazione di contenuti minimi dei vari percorsi formativi. Ogni Datore di lavoro, infatti, potrà decidere di erogare ulteriori moduli e di estendere la platea dei partecipanti, ove lo ritenesse utile.

Saremo grati a chiunque vorrà fornire il proprio supporto a questa iniziativa, suggerendo miglioramenti, aggiunte ed anche correzioni.

Auguriamo a tutti i Lavoratori, agli RSPP, a tutti i Datori di lavoro ed, in generale, a tutti gli Stakeholders di poter raggiungere i rispettivi obiettivi, nel rispetto primario della salute e della dignità delle persone e delle famiglie che ogni giorno aspettano il ritorno a casa dei loro cari.

Asso231 – FederFormatori



L'AUTORE



L'ing. Ciro Alessio STRAZZERI nasce a Catania il 24 Marzo 1969 e compie una brillante carriera scolastica ed universitaria, conseguendo la Laurea in Ingegneria col massimo dei voti all'età di 24 anni, nel 1993, presso l'Università di Catania. Negli anni successivi gira l'Italia per conseguire una serie di qualifiche che, ad oggi, lo rendono uno dei professionisti più competenti ed ambiti, a livello internazionale, nei settori della Consulenza e Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro, Responsabilità Sociale ed Amministrativa delle organizzazioni (Dlgs 231/01), Qualità, Ambiente ed, in generale, nel campo dell'Enterprise Risk Management.

Suo principale fiore all'occhiello è rappresentato dalla progettazione del Sistema di Gestione Integrato ISO 9001–OHSAS 18001, per la Base NATO di Sigonella, per i servizi di logistica aeroportuale militare e civile, per conto della multinazionale PAE.

Contestualmente, consegue la qualifica di **Consulente di Direzione certificato CMC** e di **Auditor** per gli schemi SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Basilea 2 e Dlgs 231/01.

E' qualificato a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutti i macrosettori ATECO, ai sensi dell'art. 32 del DIgs 81/08.

Ha conseguito la Certificazione di parte terza (KHC), basata su standard internazionali, delle professionalità di Consulente Tecnico per la Sicurezza sul Lavoro, Formatore per la Sicurezza sul Lavoro, RSPP, Audito 231, Esperto 231, Componenti Organismi di Vigilanza 231.

Ha creato **"Gruppo Strazzeri"**, un gruppo di società che eroga servizi di consulenza di direzione e formazione, con certificazione ISO 9001, con sedi in Italia ed all'estero.

Nel Gruppo spicca "**Portale 231**", attualmente una delle strutture più impegnate e stimate nella realizzazione degli adempimenti legati all'attuazione del Dlgs 231/01 e della norma BS OHSAS 18001.

E' autore della linea guida **GS 23101:2009** per la realizzazione di **"Sistemi di Gestione per la Responsabilità Amministrativa"**, conformi ai requisiti del Dlgs 231/01 ed integrabili con i Sistemi di Gestione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 ed SA 8000 e con i Sistemi di Controllo Interno ERM di CoSO Report.

E' esponente di spicco del mondo confindustriale, ricoprendo incarichi importanti in Confindustria Catania (dove attualmente è Presidente della Sezione Consulenza), Confindustria Sicilia (dove attualmente ricopre la carica di Proboviro), Confindustria (dove attualmente è componente del Comitato Tecnico Confederale Salute e Sicurezza") ed Assoconsult (fino al 2010, è stato Presidente della Delegazione Sicilia).

Attualmente, oltre ad occuparsi di consulenza, svolge attività di docenza in vari corsi e master, oltre che ricoprire incarichi di RSPP nonché di membro dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del Dlgs 231/01, in prestigiose realtà imprenditoriali.

E' Presidente di Asso231, l'unica associazione multistakeholder del settore.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 8 di 116

INTRODUZIONE

Il principale riferimento in materia, attualmente, è rappresentato dal Dlgs 81/08, per come modificato ed integrato dal Dlgs 106/09, ma esistono altri dispositivi legislativi, ed anche delle norme tecniche (vedi Rischio elettrico, ad esempio) che stabiliscono gli obblighi aziendali in materia di formazione dei lavoratori e delle altre figure della sicurezza.

Non sempre queste disposizioni sono chiare ed esaustive.

Ci sono dei casi in cui sono definiti esattamente i contenuti, la durata, le modalità e le frequenze di aggiornamento, ad esempio per gli RSPP/ASPP; ci sono dei casi, invece, in cui almeno uno dei sopraccitati parametri non è stabilito con esattezza, a volte anche per ovvi motivi di generalizzazione del testo legislativo.

Lo stesso Dlgs 81/08, infatti, rimanda a successivi decreti o accordi Stato-Regioni per la definizione delle "informazioni mancanti".

In effetti, proprio il **21 dicembre 2011** la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, tra l'altro, gli accordi sulla <u>Formazione di Lavoratori, Dirigenti e Preposti</u> e <u>Formazione per Datori di lavoro/SPP</u>, pubblicati in G.U. il giorno 11/01/2012 (ed accompagnato da linee interpretative approvate il 25/07/2012), mentre il **22 febbraio 2012** è stato approvato l'accordo riguardante le Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione dei lavoratori, pubblicato in G.U. il 13/03/2012.

In ogni caso, siccome valgono sempre le "Misure generali di tutela" di cui all'art. 15 del Dlgs 81/08, qualsiasi assenza di indicazioni esplicite non esenta i datori di lavoro ed i dirigenti dal dover informare, formare ed aggiornare periodicamente i lavoratori e le altre figure della sicurezza per cui, in assenza di indicazioni specifiche, il Datore di lavoro dovrà assumersi la responsabilità di definire contenuti, modalità, durata ed aggiornamento, in accordo coi risultati dell'analisi dei rischi.



NOTE DI REVISIONE

(fare click sulla note di revisione per essere indirizzati automaticamente al testo completo)

28/10/2010

In questa revisione, è stato aggiunto il riferimento:

al Corso di Formazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario, secondo quanto disposto dalla CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO con PROVVEDIMENTO 5 agosto 1999 "Documento di linee quida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario. (Repertorio atti n. 736)"

09/12/2010

In questa revisione, è stato aggiunto il riferimento:

- ai lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali;
- ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti.

12/02/2011

In questa revisione:

- È stato aggiunto il riferimento alla formazione per i lavoratori addetti alle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento, ai sensi della circolare 42/210 del Ministero del Lavoro.
- <u>è stato aggiunto il testo dell'art. 71, comma 7, in riferimento alla formazione degli utilizzatori di particolari attrezzature.</u>
- È stato aggiunto il riferimento alle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità ESEDI per il rischio amianto.
- è stato riportato il testo della Licenza Common Creative per l'utilizzo di questa pubblicazione.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 10 di 116

14/01/2012

In questa revisione:

- E' stato aggiornato il contenuto sulla base degli Accordi della Conferenza Stato-Regioni su
 <u>Formazione di Lavoratori, Dirigenti e Preposti</u> e <u>Formazione per Datori di lavoro/RSPP</u>, pubblicati
 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 8 del 11 Gennaio 2012
- È stato aggiornato il paragrafo relativo agli "Spazi Confinati" con i contenuti del **DPR 14 Settembre 2011 n. 177**, "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera q), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81." pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 Novembre 2011.

17/09/2012

In questa revisione:

- Specificato in dettaglio e chiarito <u>il ruolo di Organismi Paritetici ed Enti Bilaterali</u>
- Chiarimenti sulla modalità e-learning
- Anticipazioni sui futuri requisiti dei formatori secondo la Commissione Consultiva Permanente
- Aggiunti chiarimenti sulla decorrenza del "quinquennio" per l'aggiornamento di ASPP/RSPP
- Maggiori chiarimenti sulla formazione del DL SPP, alla luce delle interpretazioni del 25/07/2012 agli
 Accordi del 21/12/2011,
- Chiarimenti circa l'<u>inclusione di taluna formazione prevista nei Titoli successivi al I, nell'ambito della formazione specifica</u> di cui all'Accordo del 21/12/2011 (es. Videoterminali e MMC),
- Inserite note specifiche per <u>lavoratori con contratto di somministrazione</u> e <u>soggetti ex art. 21 del</u>
 DIgs 81/08,
- E' stato meglio specificato il carattere "facoltativo" delle indicazioni per la <u>Formazione di Dirigenti e</u>
 <u>Preposti</u> di cui agli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 8 del 11 Gennaio 2012
- Chiarimenti applicativi per Dirigenti e Preposti
- Chiarimenti applicativi per lavori in ambienti a sospetto inquinamento (spazi confinati)
- Aggiornati i criteri formativi per <u>l'utilizzo delle attrezzature, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del</u> 22/02/2012
- Chiarimenti applicativi per l'utilizzo dei DPI
- Chiarimenti su inquadramento formazione per la <u>segnaletica di sicurezza</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento formazione per la movimentazione manuale dei carichi in ambito
 "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento formazione per le <u>attrezzature munite di videoterminali</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 11 di 116

- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per gli <u>Agenti Fisici</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per gli <u>Agenti Fisici</u> in generale in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per il <u>Rischio Rumore</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per il <u>Rischio Vibrazioni</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per il <u>Rischio Campi Elettro-Magnetici</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per il <u>Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per il <u>Rischio Agenti Chimici</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per il <u>Rischio Agenti Cancerogeni e Mutageni</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per il <u>Rischio Amianto</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per il <u>Rischio Agenti Biologici</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per il <u>Rischio Atmosfere Esplosive</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Chiarimenti su inquadramento o meno formazione per il <u>Rischio Radiazioni Ionizzanti</u> in ambito "formazione specifica ex Accordo 21/12/2011"
- Aggiornamenti sulla <u>formazione per conducenti ADR</u>
- Aggiornamenti sulla formazione per <u>saldatori</u>
- Aggiornamenti sulla formazione per <u>frigoristi</u>
- Aggiunta formazione per la sicurezza nella manipolazione degli alimenti



DLGS 81/08 - TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. La misura ganerali di tutala della saluta e della sigurazza dei la constari nei luoghi di laugra concu
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 13 di 116

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

...

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

...

f) <u>l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</u>

Durata ed aggiornamento specificati negli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.

Sanzioni per il datore di lavoro

• Art. 28, co. 2, lett. a), primo periodo, ed f): ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di cui all'Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 4]



Gli Organismi Paritetici e gli Enti Bilaterali

Particolare importanza è attribuita dal d.lgs. 81/08 al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall'articolo 51. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di "associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro).

Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l'articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 – la "collaborazione" di tali organismi per l'effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell'impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all'organismo paritetico.

Con riferimento all'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, il quale individua i Fondi interprofessionali di settore tra i soggetti legittimati ope legis alla erogazione della formazione, si precisa che nel caso in cui da statuto tali soggetti non si configurino come erogatori diretti, questi, ai fini dell'erogazione dei corsi in questione, dovranno avvalersi di soggetti formatori esterni alle proprie strutture secondo le previsioni riportate in coda al punto 1 dell'accordo ("Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento").

Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il "testo unico" attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo.

Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di "organismo paritetico" dettata all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di "supporto" alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l'articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il "territorio" di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione di cui all'articolo 37, comma 12, del "testo unico", potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 15 di 116

Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l'organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell'impresa.

Ai fini del possesso dei citati criteri di legge da parte dell'organismo paritetico, si ritiene di individuare quale criterio presuntivo della c.d. "rappresentatività comparata" (sempre solo limitatamente alle finalità di cui alla interpretazione dell'articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008) applicabile quello di essere costituito nell'ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali – nazionali, territoriali o di settore – firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare le propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali.

Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni adottate dalle Regioni o dalle Province autonome in ordine al riconoscimento della rappresentatività degli organismi paritetici. Rimane, altresì, impregiudicata l'applicazione del disposto di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

Resta inteso che – in ossequio al principio della pariteticità – sia le associazioni datoriali sia le associazioni sindacali nel cui ambito sia costituito l'organismo paritetico devono essere in possesso sia del criterio presuntivo appena esposto che di quello territoriale di cui sopra.

Al fine di evitare erronei affidamenti dei datori di lavoro nei riguardi di organismi paritetici che, attraverso pubblicità o propri siti, affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge, si ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali nel cui contesto i medesimi organismi siano costituiti alcuna capacità di rappresentanza in base a protocolli o "codici" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali, pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati. Allo stesso modo e per le stesse ragioni non può essere attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di rappresentanza di cui alla legge, all'eventuale inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al citato "accreditamento".

Inoltre, si ricorda che l'accordo ex articolo 34 precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le "attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione". Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai sensi dell'intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono procedere ad alcun "accreditamento" della formazione svolta da altri soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 16 di 116

Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la nota alla "Premessa" dell'accordo ex articolo 37, puntualizza che: "Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione". Al riguardo, si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti a poter permettere all'organismo paritetico di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo).

Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 17 di 116

L'e-learning

L'allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità e-learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l'evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: "modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro".

L'allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella "semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento" quanto come si tratti di un vero e proprio "strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale". Inoltre, viene specificato che nell'attività e-learning "va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata".

L'allegato I agli accordi, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie perché sia legittimo il ricorso all'e-learning specificando che i tutor devono essere in grado di "garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico".

Ancora, altre condizioni riguardano:

- sede e strumentazione: la formazione "può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione";
- programma e materiale didattico: devono avere una evidenza formale;
- tutor: si specifica che: "deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati"; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma appena riportata non configuri una costante presenza del tutor quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti;
- procedure di valutazione: si puntualizza che: "devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione 'in itinere' possono essere effettuate (ove



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 18 di 116

tecnologicamente possibile) in presenza telematica", mentre viene statuito che comunque "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza". Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

- durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-learning;
- materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi "deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)".

In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente precise dirette a riconoscere la importanza e utilità di una modalità formativa sin qui generalmente vista con "sospetto" (probabilmente in quanto spesso oggetto di abusi) e a favorire prodotti di qualità distinguendoli da quelli inefficaci.

Tuttavia l'"apertura" a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a parti limitate della formazione, quali:

- accordo ex articolo 34: modulo normativo e gestionale (1 e 2), non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite;
- accordo ex articolo 37: formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la formazione dei dirigenti (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e Province autonome.

In ordine alla parte di formazione che si svolga via e-learning, va evidenziato come le modalità descritte dall'allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della semplice trasmissione di lezioni "frontali" a distanza (le quali, d'altro verso, non possono essere considerate lezioni "ordinarie"), ma richiedano la presenza dei requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche.

Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 19 di 116

I requisiti dei docenti formatori per la sicurezza sul lavoro

Sono stati approvati lo scorso 18 aprile dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro", così come previsto dall'articolo 6, comma 8, lett.m-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Nel dettaglio, si tratta di una griglia di requisiti minimi, che prevede innanzitutto un prerequisito che vale per tutti i formatori (ad esclusione del datore di lavoro che effettua direttamente la formazione ai propri lavoratori) è che consiste nel possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Oltre a questo prerequisito sono previsti ulteriori 6 criteri di qualificazione: per essere considerato qualificato il formatore-docente dovrà possedere il prerequisito ed almeno uno dei criteri elencati nel documento.

Ciascun criterio è articolato in ulteriori requisiti minimi per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Non si tratta quindi di requisiti solo teorici ma c'è sempre la combinazione all'interno dei criteri di un elemento teorico e di uno pratico, quindi requisiti di studio uniti all'esperienza (salvo il caso del primo criterio che prevede come sufficiente alla qualificazione la precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, in quella che il documento definisce come "area tematica oggetto della docenza").

La griglia considera perciò diverse tipologie di studio, non solo nell'ambito della materia oggetto della docenza ma anche nell'area della comunicazione e della didattica, mettendo quindi in evidenza la capacità di essere docente. Comune a tutti i requisiti è infatti la necessità di una precedente esperienza come docente esterno negli ultimi 3 anni per almeno 32 ore. I futuri formatori dovranno quindi valutare la propria esperienza pregressa e reperire una specifica documentazione che la comprovi, documentazione che dovrà essere esibita ai datori di lavoro che richiederanno l'attività di formazione.

Non è invece prevista l'istituzione di un albo dei formatori, sarà il docente e il datore di lavoro che dovranno dimostrare tramite la specifica documentazione se la formazione erogata è coerente con le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, all'organo di vigilanza o al giudice in caso di contestazione.

C'è poi la previsione specifica che i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori e solo se in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, con il solo prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado senza il possesso degli ulteriori requisiti definiti dal documento della Commissione.

Questa previsione sarebbe però transitoria, per un periodo di 36 mesi (24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione, che a loro volta entreranno in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione). Al termine di questo periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei 6 criteri definiti dalla Commissione.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 20 di 116

Da parte del Ministero del lavoro non è stata però ancora presa una decisione definitiva sullo strumento giuridico con il quale i criteri di qualificazione saranno recepiti: il Decreto Legislativo 81/2008 prevede i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ma non ne definisce lo strumento giuridico di recepimento. Il Ministero sta quindi valutando se sottoporre i criteri di qualificazione a un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni. È però allo studio anche l'ipotesi di approvazione con una specifica legge (con quindi tempi più lunghi di approvazione) se i criteri di qualificazioni dovessero essere intesi come destinati a un più ampio spettro della formazione e quindi non solo alla formazione definita dagli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e dai relativi accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Alla luce di quanto sopra, quindi, alla data attuale valgono i requisiti minimi di qualificazione dei docenti stabiliti in sede di Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, specificati nei paragrafi successivi, relativi alle varie figure da formare.

Si riportano, comunque, di seguito, a solo titolo informativo, i requisiti proposti dalla Commissione.

- Pre-requisito di istruzione: Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado + almeno uno dei sei criteri seguenti:
- 1) Precedente esperienza come docente per almeno 60 ore nei 3 anni precedenti nell' area tematica oggetto della docenza
- 2) Laurea (vecchio ordinamento, triennale, magistrale o specialistica) coerente con l'area tematica oggetto di insegnamento, ovvero corsi post-laurea (dottorato, master,...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro + almeno una delle quattro specifiche seguenti:
 - i) Percorso formativo in didattica, con esame finale, di minimo 24 ore (es. corso formazioneformatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di diploma triennale in Scienze della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
 - ii) Precedente esperienza come docente per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - iii) Precedente esperienza come docente per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni anche in materie diverse
 - *iv*) Corso formativo in affiancamento ad un docente qualificato per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
- 3) Attestato di frequenza con verifica di apprendimento ad un corso di formazione di minimo 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro + Minimo 12 mesi di esperienza lavorativa/professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza + almeno una delle 4 specifiche di cui sopra
- 4) Attestato di frequenza con verifica di apprendimento ad un corso di formazione di minimo 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro + Minimo 18 mesi di esperienza lavorativa/professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza + almeno una delle 4 specifiche di cui sopra
- 5) Esperienza lavorativa/professionale di almeno 3 anni nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro e coerente con l'area tematica oggetto della docenza + almeno una delle 4 specifiche di cui sopra



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 21 di 116

6) Esperienza di minimo 6 mesi come RSPP o di minimo 12 mesi come ASPP o preposto (tuttavia, tali figure, possono effettuare docenze solo nell'ambito del macrosettore ATECO di riferimento) + almeno una delle 4 specifiche di cui sopra

Mantenimento della qualifica.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del documento e con cadenza triennale, il formatore deve:

- Frequentare corsi di aggiornamento o seminari o convegni specialistici per almeno 24 ore (in 3 anni)
- Effettuare almeno 24 ore di docenza (in 3 anni)

Clausola di salvaguardia.

Possono continuare a svolgere formazione i soggetti che, all' entrata in vigore del documento, pur non possedendo il prerequisito di istruzione, dimostrano di possedere uno dei 6 criteri e di avere l'esperienza di docenza di almeno un anno nell' area tematica oggetto di formazione.



RSPP/ASPP

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

- 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Note:

Il RSPP può essere uno solo per ogni unità produttiva o, in alternativa, per l'intera azienda. Il numero di ASPP dipende dalla valutazione dei rischi a seguito della quale il datore di lavoro istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione e ne riporta evidenza documentale nel documento di valutazione dei rischi.

Le disposizioni prevedono 4 tipologie di corsi:

- 1. Modulo "A" di 28 ore (di base) e secondo anzianità
- 2. Modulo "B" da 12 a 68 ore specifico per Macrosettore "Ateco" e secondo anzianità
- 3. Modulo "C" di 24 ore (relazionale-gestionale) per tutti
- 4. Moduli di Aggiornamento quinquennali specifici per Macrosettore "Ateco" e secondo anzianità

I Moduli "A" e "C" hanno programmi simili per tutti, indipendentemente dal Macrosettore "Ateco".

I programmi e le ore dei corsi dei Moduli "B" e di Aggiornamento dipendono dal Macrosettore "Ateco".

Il Modulo "A" deve essere frequentato solo da:

- RSPP/ASPP di nuova nomina oppure
- RSPP/ASPP la cui nomina è posteriore al 15 agosto 2005, cioè sei mesi prima dell'entrata in vigore delle nuove norme e senza formazione inerente i contenuti del D.M. 16/01/1997.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 23 di 116

Una volta frequentato (e superate le verifiche degli apprendimenti) il soggetto formatore dovrà garantire il rilascio di un Attestato (certificato dalla Regione! per i soggetti autorizzati a livello regionale) che costituisce credito formativo per tutti i Macrosettori Ateco e per sempre.

Nel caso dei corsi da 120 ore per la "Direttiva Cantieri", il soggetto formatore è tenuto al rilascio di un attestato con cui potrà verificare la corrispondenza tra i due corsi.

Sono esonerati dal modulo B solo RSPP e ASPP che abbiano contemporaneamente due condizioni, avere:

- svolto l'incarico ininterrottamente dal 13/02/2003 al 13/08/2003 e
- anzianità di nomina superiore a 3 anni

entrambe valide per ogni singolo macrosettore ATECO di riferimento, oppure posseggano idonea laurea triennale.

Ne consegue che se un RSPP/ASPP opera:

- in un SOLO settore: dovrà controllare la sua nomina solo in quel Macrosettore e sarà esonerato o no a seconda della data di nomina
- in più macrosettori Ateco: dovrà controllare la data di nomina in ognuno dei 9 macrosettori Ateco in cui opera
- se oggi cambia macrosettore: deve frequentare il Modulo B del nuovo Macrosettore se non ha le condizioni di anzianità di nomina cui sopra

Il numero di ore varia secondo i Macrosettori da 12 a 68.

Si riportano di seguito i codici ATECO per le varie attività:

N.	Attività	Ateco	Ore corso modulo B		
1	Agricoltura	Α	36		
2	Pesca	В	36		
NA.	Estrazione minerali	CA	《四次学院 经		
3	Altre industrie estrattive	СВ	60		
	Costruzioni	F			
	Industrie Alimentari	DA			
	Tessili, Abbigliamento	DB			
	Conciarie, Cuoio	DC			
	Legno	DD			
4	Carta, editoria, stampa	DE			
	Minerali non metalliferi e produzione	DI			
	Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo		48		
	Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	_		
	Fabbricazione macchine apparecchi elettrici, elettronici	DL			
	Autoveicoli	DM			
	Mobili - Altre Industrie Manifatturiere	DN			
	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E			
	Smaltimento rifiuti	0			
ÁT.	Raffinerie, trattamento combustibili nucleari	DF			
5	Industria chimica, Fibre	DG	68		
	Gomma, Plastica	DH			



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 24 di 116

N.	Attività	Ateco	Ore corso modulo B	
	Commercio ingrosso e dettaglio	G		
6	Attività Artigianali		24	
	Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I		
7	Sanità – Servizi sociali	N	60	
8	Pubblica Amministrazione	L	24	
0	Istruzione	М	24	
	Alberghi, Ristoranti	К		
	Immobiliari, Informatica	K		
9	Assicurazioni		12	
9	Associazioni ricreative, culturali, sportive	0	12	
	Servizi domestici	P		
1	Organizzazioni Extraterrit.	Q		

Il modulo C è previsto solo per gli RSPP. È di almeno 24 ore e tratta argomenti di natura "relazionale-gestionale".

Per i moduli A, B e C è prevista la condizione obbligatoria della presenza in aula per almeno il 90% del tempo del corso.

A partire dal 15 febbraio 2008 il ruolo di RSPP e degli ASPP potrà essere svolto, oppure potranno mantenere la nomina, solo da coloro che abbiano completato i percorsi formativi di cui sopra.

Dopo il 15 febbraio 2008 gli RSPP e ASPP che non hanno tutti i requisiti formativi decadono dal loro incarico e non potranno continuare ad esercitare legittimamente le loro funzioni di RSPP o ASPP. Le eventuali posizioni non regolari, ovvero che non abbiano i titoli professionali collegati allo svolgimento dei corsi di formazione, costituiscono una violazione prima di tutto da parte del soggetto (RSPP o ASPP) che si trova così nella condizione di espletare abusivamente una funzione per la quale non ha titolo.

Inoltre qualora il RSPP non sia in regola con i requisiti formativi viene di fatto violato l'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 in base al quale il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda.

Sanzioni per il datore di lavoro

• Art. 17, co. 1, lett. b): arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 55, co. 1 lett. b)]

Pertanto la posizione scoperta è una violazione dell'obbligo di istituzione del Servizio con sanzione a carico del datore di lavoro. E' quindi opportuno che ciascun RSPP provveda a controllare la propria posizione al fine della tutela personale e di garanzia verso il datore di lavoro.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 25 di 116

Si presentano le diverse possibilità in cui viene a trovarsi il RSPP in relazione agli obblighi corrispondenti.

Casi di RSPP/ASPP	Frequenza Moduli	Obblighi dal 14/02/2007
RSPP/ASPP nominati dopo il 14/02/2007	A, B, C	Devono essere frequentati prima della nomina
RSPP/ASPP con nomina < di 3 anni	B, C	Entro il 14/02/2008 o al più presto
	Aggiornamento	Entro 5 anni dal modulo B
RSPP/ASPP con nomina > di 3 anni e	В	Esonero
contemporaneamente ininterrotta dal 14/02/2003	C	Entro il 14/02/2008 o al più presto
al 14/08/2003	Aggiornamento	20% entro il 14/02/2008
Nuovi RSPP/ASPP	A, B, C	Obbligo di frequenza prima della nomina

Aggiornamento

L'art. 32 del Dlgs 81/08, al comma 6, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale secondo quanto indicato nell'Accordo Stato-Regioni.

Il sistema dell'aggiornamento prevede due modalità:

- 1. gli esonerati dal modulo A e B e che hanno svolto il Modulo C si trovano in "regime transitorio"
- 2. coloro che hanno svolto regolarmente i moduli B e C devono frequentare i corsi di aggiornamento a cadenza quinquennale a decorrere dalla data della conclusione del Modulo B.

Coloro che, invece, hanno svolto completamente il Modulo B svolgeranno nel quinquennio, sempre con cadenza annuale, l'aggiornamento. La differenza tra le due modalità di corsi consiste nel fatto che gli "esonerati" non hanno frequentato il Modulo B relativo al proprio macrosettore e sono soggetti solo all'aggiornamento quinquennale, con modalità di svolgimento annuale.

Dalla data di conclusione del corso scatta il periodo quinquennale entro cui devono essere svolte le 40 ore di aggiornamento.

Coloro che esercitano il ruolo di RSPP e siano esonerati dalla frequenza del Modulo "A" e del Modulo "B" hanno, comunque, l'obbligo dell'aggiornamento che decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14 febbraio 2012.

Entro il 14 febbraio 2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo dell'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza.

Il numero di ore di aggiornamento è diverso secondo la figura:

- 1. 60 ore per RSPP di 4 Macrosettori: n. 3 costruzioni, n. 4 "Manifatturiero", n. 5 chimica, n. 7 Sanità (e affini)
- 2. 40 ore per RSPP degli altri 5 Macrosettori
- 3. 28 ore per ASPP (uguali per tutti i 9 Macrosettori)

Per chi svolge il ruolo di RSPP in più macrosettori ricadenti contemporaneamente alle voci 1. e 2. dell'elenco precedente, è previsto un monte ore pari a 100.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 26 di 116

La decorrenza del quinquennio

Relativamente alla data di decorrenza del quinquennio è intervenuto anche un successivo accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006.

In tale accordo, al punto 2.6, viene precisata la decorrenza per ASPP e RSPP che avevano usufruito dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi (Tabella A 4 e Tabella A 5 allegate all'Accordo del 26 gennaio 006) come di seguito:

"Per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.

Ciò premesso, si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare l'aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell'obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell'accordo del 26 gennaio 2006. Tale situazione si potrà comunque manifestare anche in futuro ogni qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare l'aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento, da ritenersi valide in attesa della revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, così come previsto al punto 2.7 dello stesso.

Relativamente alla formazione, l'accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente.

Relativamente al modulo B, sia nell'accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che: "Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento". Pertanto, si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria "operatività". Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

Il completamento dell'aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria "operatività".

In attesa della prevista revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, al fine di non creare disparità di trattamento per situazioni analoghe, si ritiene doveroso analizzare anche i casi in cui il mancato raggiungimento del totale delle ore di aggiornamento riguardi i soggetti esonerati, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, dalla frequenza ai corsi di formazione previsti al comma 2, primo periodo, del medesimo articolo.


In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria "operatività", recuperabile solo con il completamento dell'aggiornamento, si ritiene che – in analogia a quanto previsto nell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 – per gli esonerati dalla



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 27 di 116

frequenza del modulo B, l'obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell'esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013.

Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tale caso costituisce riferimento, per l'individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui terminare l'aggiornamento, la data di conseguimento della laurea.





DATORE DI LAVORO = RSPP

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai Rischi

...

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46¹.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

L'Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito DL SPP).

Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I dell'Accordo.

¹ Addetti primo soccorso e prevenzione incendi



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 29 di 116

Precisazione:

Il corso oggetto dell'Accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'articolo 37, comma 9; e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.

I percorsi formativi sono articolati in 4 moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO	16 ore
MEDIO	32 ore
ALTO	48 ore

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato 2 dell'Accordo (Individuazione macro-categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007), che si riportano di seguito.

Limitatamente ai moduli 1 e 2, è consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'accordo.

Aggiornamento

L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo, che è stata il giorno 11/01/2012, quindi va effettuato entro il 11/01/2017), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, come segue:

BASSO	8 ore
MEDIO	12 ore
ALTO	16 ore

L'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli accordi (cfr. quanto si legge al punto 7 dell'accordo ex articolo 34, ove viene specificato che: "l'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento").

L'obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito D.M. 16/01/1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo (che è stata il giorno 11/01/2012, quindi va effettuato entro il 11/01/2014) e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP sopraccitati.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 30 di 116

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento decorre dalla data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi.

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all'obbligo di aggiornamento, la Conferenza Stato-Regioni ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui al punto 7 dell'Accordo ex articolo 34 e che prevedano una verifica finale di apprendimento. In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento, essa dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti) di cui agli Accordi.

È, comunque, consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'Accordo.

Crediti formativi

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui all'Accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 dell'Accordo.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 dell'Accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse.

Adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attivita'

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui all'Accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attivita' il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 31 di 116

compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attivita'.

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 dell'Accordo i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso Accordo (quindi, entro il giorno 11/07/2012) - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dello stesso Accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

L'indicazione relativa alla necessità che i corsi siano stati "formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dello stesso Accordo" va intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica) che dimostri che, alla data dell'11 gennaio 2012, i corsi fossero già stati progettati e pianificati, all'evidente fine di non penalizzare oltremodo coloro che su tale progettazione e pianificazione abbiano investito risorse o che le abbiano condivise con le parti sociali e/o le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. Tale documentazione non richiede la data certa, restando tuttavia onere di chi intenda avvalersi, nei limitati limiti temporali appena specificati, della facoltà di svolgere corsi secondo le "vecchie" regole, dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali corsi erano, alla data dell'11 gennaio 2012, in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l'erogazione dei corsi.

Sanzioni per il datore di lavoro

• Art. 34, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 55, co. 2 lett. b)]



Rischio BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli	G	G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E
lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)		MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Alberghi, Ristoranti	Н	I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Assicurazioni	J	K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
Immobiliari, Informatica	К	L - ATTIVITA' IMMOBILIARI 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILIAZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Ass.ni ricreative, culturali, sportive	0	D - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITÀ CIBENTICHE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi domestici	P	T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
Organizz. Extraterrit.	Q	U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Rischio MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007
Agricoltura		A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI
Pesca	В	CONNESSI 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
Trasporti, Magazzinaggi,Comunicazioni		H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Pubblica Amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Istruzione	М	P - ISTUZIONE 85 - ISTRUZIONE



Rischio ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007
Estrazione minerali	CA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
Altre industrie estrattive	СВ	107 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 108 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 109 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Costruzioni	F	F - COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari ecc.	DA	C - ATTIVITÁ MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI
Tessili, Abbigliamento	DB	11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO
Conciarie, Cuoio	DC	13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
Legno	DD	PELLICCIA
Carta, editoria, stampa	DE	15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI;
Minerali non metalliferi	DI	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Produzione e Lavorazione metalli	DJ	18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI -23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
Fabbricazione macchine, apparecchi	DK	METALLIFERI 24 - METALLURGIA
Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL	25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
Autoveicoli	DM	-26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
Mobili	DN	-27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Smaltimento rifiuti	Ο	37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	C - ATTIVITÁ MANIFATTURIERE 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
Industria chimica, Fibre	DG	20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
Gomma, Plastica	DH	22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Sanità	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 86 - ASSISTENZA SANITARIA 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Assistenza sociale residenziale (85.31)		0/ - DEKATTI DI WODIDIENTA POCTATE KEDIDENTIATE

In ordine alla individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione, il dato al quale occorre riferirsi è quello contenuto nella colonna a destra (relativa all'"Ateco 2007") e identificato, per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi rispetto alla lettera). Si precisa inoltre che, con riferimento alla tabella dell'Allegato II agli accordi, per un mero errore materiale, si è omessa la trascrizione del codice 33 della lettera C, relativo alla riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature, ricompreso nella categoria di rischio alto.





Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 34 di 116

Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento.

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresi', autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nellaformazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) l'Universita' e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
 - c) I'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
 - f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
 - g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;
 - i) i fondi interprofessionali di settore;
 - j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.

NOTA:


Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivita' formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 35 di 116

Requisiti dei docenti

In attesa del recepimento della delibera della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro del 18/04/2012, circa i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento cosi' come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.





LAVORATORI

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; ²
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
- 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]

² Addetti primo soccorso e prevenzione incendi



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 37 di 116

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
- 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
- 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.
- 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
- 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e linee guida applicative del 25/07/2012

L'Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 38 di 116

La formazione di cui all'accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell'accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Il terzo periodo della "Premessa" dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, infatti, puntualizza che la formazione in parola: "è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari". In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del quale la formazione regolamentata esaurisce l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto – in base a una normativa differente rispetto a quella di cui all'articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro – a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle di cui all'articolo 37, citato), contenute nei Titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc.

Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l'elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del "testo unico", in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all'accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012 e la formazione di cui all'articolo 136, comma 6, e allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi). Si reputa che sia espressamente da considerare come speciale, e quindi oggetto di formazione "aggiuntiva" rispetto a quella di cui all'accordo ex art. 37 del "testo unico", la formazione di cui all'articolo 258 del "testo unico", in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto.

Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato, disposizioni quali, sempre solo a titolo esemplificativo, quelle di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali, nelle quali si parli, come negli esempi citati, di "formazione adeguata" o si usino formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall'uso di attrezzature munite di videoterminali) può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica".

Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali – per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 39 di 116

agli accordi citati. Quali esempi, si considerino le ipotesi della formazione prevista dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d. "direttiva Seveso") e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.

Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque l'addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli diversi dal Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, come accade, ad esempio, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 5, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992.

In ogni caso, occorre rimarcare come restino ferme le previsioni di ordine generale di cui all'articolo 37, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 81/2008 relative, rispettivamente, alla individuazione dei momenti nei quali è sempre necessario che venga svolta l'attività di formazione e alla necessità che essa venga ripetuta in caso di insorgenza di nuovi rischi.

I principi di tali disposizioni vengono, infatti, richiamati al punto 4 dell'accordo ex articolo 37, comma 2, del "testo unico" unitamente alla necessità che la formazione sia comunque progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi, con la conseguenza che: "il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario". Pertanto, in linea di massima la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al "percorso" delineato dall'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, l'accordo non si applica nei confronti delle imprese che impiegano i dei lavoratori stagionali in esso individuati.

In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto dodici diciotto mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo, che è stata il giorno 11/01/2012, l'articolazione dei percorsi formativi individuata dall'accordo si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.

La formazione di cui all'accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. Limitatamente alla "Formazione Generale" più avanti descritta, è consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'accordo.

Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 40 di 116

procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Il percorso formativo previsto dall'accordo si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Il percorso formativo è distinto in due momenti: <u>la formazione generale e la formazione specifica</u>, rispettivamente adattabile a tutti i settori lavorativi con una durata minima di 4 ore per la parte generale e quella specifica determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore aziendale con una durata differenziata in relazione alla gravità del rischio stesso (vedi tabelle al capitolo sui Datori di Lavoro) di 8, 12 16 ore.

Quindi, l'Accordo specifica che: "La durata complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori ATECO è così determinata:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore".

Sono previste anche le c.d. "condizioni particolari", in base alle quali: "i lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso".

In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzi l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto").

Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 41 di 116

formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, e' riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui all'accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.

Lavoratori con contratto di somministrazione

In relazione alla formazione dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione di lavoro, l'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella nota al punto 8 facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono "concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore".

Soggetti di cui all'art. 21 del Dlgs 81/08

Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.

L'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la facoltà di sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui all'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro – dirette a fornire ai soggetti di cui all'articolo 21 utile parametro di riferimento per la formazione - non hanno nei confronti dei destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma, come espressamente previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 (ove si legge che sono fatti salvi gli "obblighi previsti da norme speciali"), la obbligatorietà di altra formazione rispetto a quelle oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico", nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi di altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla previsione generale di cui all'articolo 21, comma 2, citata, e che, si ripete, attribuisce ai soggetti in parola la facoltà e non anche l'obbligo di sottoporsi a formazione. A titolo meramente esemplificativo e senza che la indicazione che segue esaurisca il novero delle situazioni alle quali la norma appena citata si riferisce, si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativo alla regolamentazione dei lavori nei c.d. "ambienti confinati", prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'"integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi". Di conseguenza, nel campo di applicazione del d.P.R. n. 177/2011 la formazione dei lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che compiono opere e servizi è obbligatoria e non facoltativa.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 42 di 116

Aggiornamento

È previsto un aggiornamento quinquennale, a far data da quella di completamento del percorso formativo, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

La prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli Accordi, cadrà l'11 gennaio 2017.

L'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli Accordi.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Al riguardo, l'Accordo salvaguarda la necessità di procedere a specifica formazione in caso di insorgenza di nuovi rischi da lavoro disponendo, all'ultimo capoverso del punto 10, quanto segue: "Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi". La previsione appare una semplice riproposizione del principio, invero pacifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in forza del quale ogni cambiamento – purché significativo – nella esposizione al rischio dei lavoratori implica una rivisitazione della valutazione dei rischi e, di conseguenza, delle misure di prevenzione, prima tra tutte la formazione, che da tale valutazione necessariamente discendono.

In ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all'obbligo di aggiornamento, la Conferenza Stato-Regioni ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui al punto 9 dell'Accordo ex articolo 37 e che prevedano una verifica finale di apprendimento. In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento, essa dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti) di cui agli Accordi.

È, comunque, consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'accordo.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 43 di 116

Disposizioni transitorie

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se cio' non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attivita', il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui all'accordo i lavoratori che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore dell'accordo (ovvero entro l'11/01/2013)- corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'indicazione relativa alla necessità che i corsi siano stati "formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dello stesso Accordo" va intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica) che dimostri che, alla data dell'11 gennaio 2012, i corsi fossero già stati progettati e pianificati, all'evidente fine di non penalizzare oltremodo coloro che su tale progettazione e pianificazione abbiano investito risorse o che le abbiano condivise con le parti sociali e/o le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. Tale documentazione non richiede la data certa, restando tuttavia onere di chi intenda avvalersi, nei limitati limiti temporali appena specificati, della facoltà di svolgere corsi secondo le "vecchie" regole, dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali corsi erano, alla data dell'11 gennaio 2012, in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l'erogazione dei corsi.

Riconoscimento della formazione pregressa

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione dell'accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'Accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento entro l'11/01/2017, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 dell'accordo i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo, dovra' essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo, ovvero entro l'11/01/2013.

Il datore di lavoro deve comprovare – con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo – l'avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 44 di 116

rispetto alla normativa previgente agli accordi (la quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi del 21 dicembre 2011).

Requisiti dei docenti

In attesa del recepimento della delibera della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro del 18/04/2012, circa i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento cosi' come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale puo' consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]



DIRIGENTI E PREPOSTI

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Dirigenti e preposti, come previsto dall'articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008, devono ricevere una formazione "adeguata e specifica" rispetto all'importante ruolo rivestito in azienda (e delineato sin dalle "definizioni" contenute all'articolo 2 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), con obblighi di ampia portata, individuati, rispettivamente, agli articoli 18 e 19 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

Rispetto ai dirigenti e ai preposti, come rimarcato alla "Premessa" dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la applicazione dei contenuti dell'accordo è facoltativa, costituendo, tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni citate, la circostanza che la formazione dei dirigenti e dei preposti sia stata progettata e realizzata in modo coerente rispetto alle previsioni dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008.

Resta inteso che il datore di lavoro potrà ottemperare all'obbligo di garantire una "adeguata e specifica" (in questi termini l'articolo 37, comma 7, del "testo unico") formazione dei dirigenti e dei preposti anche per mezzo di attività formativa progettata e/o realizzata in modo difforme rispetto ai precetti di cui all'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro non potendosi, in tale ipotesi, avvalere della presunzione (ovviamente semplice) del rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di corsi conformi a quelli descritti nell'accordo stesso. Nel caso, quindi, in cui venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà "dimostrare" che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

Preposti

La formazione del preposto, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, cosi' come prevista ai paragrafi precedenti, e deve essere



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 46 di 116

integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo particolare per preposti e' di 8 ore.

I contenuti della formazione, oltre a quelli gia' previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

- 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilita';
- 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- 4. Incidenti e infortuni mancati
- 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
 - 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- 8. Modalita' di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Limitatamente ai moduli da 1 a 5, è consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'accordo.

Dirigenti

La formazione dei dirigenti, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed e' strutturata in quattro moduli.

La durata minima della formazione per i dirigenti e' di 16 ore.

Il termine per il completamento del percorso formativo per dirigenti è di 18 mesi, a meno che le modalità della formazione dei dirigenti non vengano individuate da accordi aziendali, adottati previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel qual caso – per quanto disposto al punto 6, secondo periodo – il termine entro il quale programmare e completare l'attività formativa è di 12 mesi a far data dall'11 gennaio 2012.

È consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'accordo.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 47 di 116

Aggiornamento

È previsto un aggiornamento quinquennale, a far data da quella di completamento del percorso formativo, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

La prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli Accordi, cadrà l'11 gennaio 2017.

L'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli Accordi.

Si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale - che si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori, per quanto riguarda i preposti – devono essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sempre in ordine alla formazione del preposto, si rammenta quanto al punto 8 dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, ove si ribadisce che la "formazione particolare e aggiuntiva del preposto costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda". Se ne evince che il credito formativo continua a sussistere fino a quando la posizione del preposto rimane sostanzialmente analoga nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve solo aggiornare la propria formazione (nella misura appena specificata), mentre tale credito viene meno ove la posizione del preposto sia sostanzialmente mutata nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve, in tale seconda ipotesi, svolgere la formazione particolare aggiuntiva (perché legata al ruolo svolto in azienda) come preposto.

In ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all'obbligo di aggiornamento, la Conferenza Stato-Regioni ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui al punto 9 dell'Accordo ex articolo 37 e che prevedano una verifica finale di apprendimento. In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento, essa dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti) di cui agli Accordi.

È, comunque, consentita la modalità e-learning, alle condizioni di cui all'Allegato I dell'accordo.

Disposizioni transitorie

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui all'accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 48 di 116

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui all'accordo, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Riconoscimento della formazione pregressa

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione dell'accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

a) Formazione dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'accordo entro l'11/01/2017, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui all'accordo i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

b) Formazione dei dirigenti.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 dell'accordo i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

L'obbligo di aggiornamento per le suddette figure, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' essere ottemperato entro 12 mesi.

La circostanza che la puntuale definizione e la specifica regolamentazione del ruolo e delle attività dei dirigenti e dei preposti siano state introdotte solo dal "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro è alla base della previsione di cui al primo capoverso del punto 10 dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, il quale, "al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo", dispone – "unicamente in sede di prima applicazione" (quindi, con previsione destinata ad esaurire la propria efficacia una volta completato l'arco temporale individuato dall'accordo) – che il datore di lavoro che non abbia già avviato a corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla propria azienda possa procedere a tale avvio (sempre in relazione a corsi che siano coerenti con i contenuti dell'accordo) in modo che i relativi corsi si concludano entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012). La previsione opera in combinato disposto con quanto previsto dal successivo punto 11 e comporta che nel caso in cui il



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 49 di 116

lavoratore che abbia svolto e svolga funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell'accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall'11 gennaio 2012, solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto. Al riguardo, si evidenzia come il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo da preposto sia quello appena richiamato (18 mesi) e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a), ultimo periodo, dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico".

La previsione relativa ai 18 mesi non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, già in forza alla azienda, al quale vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto successivamente all'11 gennaio 2012 il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia di formazione (proprio in ragione della approvazione degli accordi del 21 dicembre), dovrà essere avviato a corsi da dirigente o preposto anteriormente o contestualmente all'assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio della attività richiesta in azienda al dirigente o al preposto e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio della attività lavorativa.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 50 di 116

ADDETTI ANTINCENDIO

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

...

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che stabilisce durata e contenuti della formazione di base.

...

FORMAZIONE DI BASE

<u>Disciplinata dall'art. 7 del DM 10/03/98 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza</u>

- 1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
 - Addetti antincendio per aziende a rischio basso: 4 ore (di cui 2 di esercitazioni pratiche)
 - Addetti antincendio per aziende a rischio medio: 8 ore (di cui 3 di esercitazioni pratiche)
 - Addetti antincendio per aziende a rischio elevato: 16 ore (di cui 4 di esercitazioni pratiche)

AGGIORNAMENTO

Pur deducendosi dal Dlgs 81/08, la necessità dell'aggiornamento, non esistono riferimenti legislativi in merito che ne stabiliscano contenuti e durata precisi.

Tuttavia, con Circolare del 23/02/2011, la Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, presso il Ministero dell'Interno, ha dato indicazioni precise in tal senso, allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale i criteri di aggiornamento.

Si riportano di seguito i programmi proposti.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 51 di 116

GIORNI	DURATA	RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
		1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
1° giorno	2 ore	 principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di un incendio; i rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
		2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D¿INCENDIO
2° giorno	3 ore	 le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l'evacuazione; rapporti con i Vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza.
		3) ESERCITAZIONI PRATICHE
3° giorno	3 ore	 presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 52 di 116

GIORNI	DURATA	RISCHIO DI INCENDIO MEDIO					
1° giorno	1 ora	1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali.					
	1 ora	2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO • principali misure di protezione antincendio; • evacuazione in caso d'incendio; • chiamata dei soccorsi.					
2° giorno		Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti					

GIORNI	DURATA	RISCHIO DI INCENDIO BASSO
		1) ESERCITAZIONI PRATICHE
1 giorno	2 ore	 Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]



RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

...

- 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

- 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

...

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 54 di 116

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

@090

MEDICO COMPETENTE

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

...

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

...

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Articolo 45 - Primo soccorso

...

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 38 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

DM 388/03 - Art. 3. Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

- 1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
- 2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
- 3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.
- 4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 56 di 116

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.

FORMAZIONE DI BASE

- Addetti Primo Soccorso per aziende del Gruppo A: 16 ore
- Addetti Primo Soccorso per aziende dei Gruppi B/C: 12 ore

AGGIORNAMENTO

- Addetti Primo Soccorso per aziende del Gruppo A: 6 ore
- Addetti Primo Soccorso per aziende dei Gruppi B/C: 4 ore

Riepilogo della classificazione delle aziende o delle unità produttive ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Salute n° 388 del 15 luglio 2003 in relazione al numero dei lavoratori.

N° LAVORATORI	1 - 2	3 - 5	6 O PIÙ
Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale a quattro	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo B
Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A
Comparto agricoltura	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CODICE DI INABILITA' PERMANENTE	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CODICE DI INABILITA' PERMANENTE	
1100 Lavorazioni meccanico-agricole	10,84	6200 Metalmeccanica	4,48	
1200 Mattazione e macellazione - Pesca	6,41	6300 Macchine	3,32	
1400 Produzione di alimenti	3,57	6400 Mezzi di trasporto	3,91	
2100 Chimica, plastica e gomma	2,76	6500 Strumenti e apparecchi	1,57	
2200 Carta e poligrafia	2,73	7100 Geologia e mineraria	8,40	
2300 Pelli e cuoi	2,97	7200 Lavorazione delle rocce	6,55	
3100 Costruzioni edili	8,60	7300 Lavorazione del vetro	4,65	
3200 Costruzioni idrauliche	9,12	8100 Lavorazioni tessili	2,40	
3300 Strade e ferrovie	7,55	8200 Confezioni	1,40	
3400 Linee e condotte urbane	9,67	9100 Trasporti	4,93	
3500 Fondazioni speciali	12,39	9200 Facchinaggio	15,99	
3600 Impianti	5,43	9300 Magazzini	3,32	
4100 Energia elettrica	2,20	0100 Attività commerciali	2,36	
4200 Comunicazioni	2,07	0200 Turismo e ristorazione	2,54	
4300 Gasdotti e oleodotti	2,16	0300 Sanità e servizi sociali	1,28	
4400 Impianti acqua e vapore	4,11	0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57	
5100 Prima lavorazione legname	7,95	0500 Cinema e spettacoli	2,94	
5200 Falegnameria e restauro	7,18	0600 Istruzione e ricerca	1,11	
5300 Materiali affini al legno	5,02	0700 Uffici e altre attività	0,72	
6100 Metallurgia	5,74			



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 57 di 116

DLGS 81/08 - TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

TITOLO II - CAPO I - DISPOSIZIONE DI LAVORO

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Circolare 42/2010 del 09/12/2010 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il 9 dicembre 2010 il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare, la n. 42/2010, con l'obiettivo di dare indicazioni operative sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro per contratti in appalto per lavori da svolgere in ambienti sospetti di inquinamento.

Il ministero con questa circolare intende rafforzare la tutela di quei lavoratori che devono operare in ambienti confinati (cisterne, serbatoi, stive, impianti di depurazione, cunicoli..). Questi ambienti sono tra i più rischiosi perché espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuto all'esalazione di sostanze tossiche. Alla pericolosità dell'ambiente si somma poi spesso la difficoltà di movimento nello stesso e impossibilità di fuga. Spesso i lavoratori che si trovano ad operare in questi ambienti sono addetti alle pulizie o a operazioni di manutenzione frequentemente affidate in appalto e non sono sempre preparati adeguatamente ad affrontare queste eventualità. Il Ministero del lavoro ha quindi disposto che d'ora in poi faccia capo alle Direzioni Provinciali del Lavoro la disposizione tempestiva di piani di intervento, programmando controlli negli appalti di maggior rilievo di cu i DPL riferiranno agli organi di vigilanza territoriali che procederanno a loro volta ad eseguire rigorosi controlli sulla corretta e completa redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, DUVRI. Verranno inoltre verificate e valutate le misure di prevenzione e protezione adottate per lo svolgimento dell'intervento lavorativo, l'efficienza del sistema di emergenza predisposto e la qualità e efficacia delle azioni di formazione e informazione rivolte ai lavoratori di cui sarà valutato l'effettiva comprensione e apprendimento sui rischi che corrono e sulle cautele da attuare.

DPR 14 settembre 2011, n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 58 di 116

È entrato in vigore il 23 novembre 2011 il Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del TU/81 sulle "nuove norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati" (DPR 177/2011).

Per consentire la qualificazione delle imprese interessate viene prescritto l'obbligo della informazione, formazione e addestramento:

- a) sugli specifici rischi connessi alle attività
- b) sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza da attivare in questi luoghi.

Dell'informazione, formazione e addestramento devono beneficiare, oltre che gli addetti, anche i datori di lavoro delle imprese, alle quali spetta di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), e le adeguate strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gas, respiratori, etc.).

Negli appalti, l'informazione sui rischi deve essere eseguita, per un periodo non inferiore a 1 giorno, a cura del datore di lavoro committente che ha l'obbligo anche di incaricare un proprio rappresentante, adeguatamente formato e addestrato con compiti di vigilanza sulle attività svolte nei contesti lavorativi.

I contenuti e le modalita' della formazione di cui sopra avrebbero dovuto essere individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del DPR 177/2011 sopra indicata, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, ma ciò non è avvenuto.

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011, recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti "sospetti di inquinamento o confinati", la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha colto la necessità, al fine di fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di realizzare un manuale pratico che, come previsto dall'art.3, comma 3, del D.P.R. n.177/2011, rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati. Il documento è stato approvato nella seduta del 18 aprile 2012.

In esso si stabilisce quanto segue:

- Il datore di lavoro committente (DLC) individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f del DPR n° 177 del 14.09.2011 sugli ambienti confinati (2.3);
- La formazione/sensibilizzazione sul potenziale pericolo di anossia o intossicazione è fondamentale sia per gli addetti che devono accedere ad un ambiente confinato, sia per chi si potrebbe trovare a dover intervenire in soccorso di infortunati. Chi tenta di prestare soccorso senza sapere come si deve procedere, può diventare a sua volta una vittima. I soccorritori possono tentare di salvare una



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 59 di 116

possibile vittima di asfissia o intossicazione solo se dispongono delle idonee attrezzature, sono stati addestrati in merito, dispongono dell'assistenza e del supporto necessari (2.7.1);

Non sono specificati contenuti, durata e modalità.

Indicativamente, comunque, si suggerisce un siffatto percorso formativo, aggiuntivo, ovviamente, alla formazione generale e specifica (inerente le attività svolte) che tutti i lavoratori devono avere ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011:

- Formazione aggiuntiva per Datori di Lavoro, Lavoratori Autonomi, Preposti, della durata indicativa di 8 ore, sui seguenti argomenti:
 - Gestione dei rapporti tra le ditte coinvolte;
 - o Gestione dei Permessi di Lavoro;
 - Attribuzione delle resposnabilità;
 - Procedure tecniche;
 - Quanto altro specifico per l'attività in questione;
- Formazione specifica per il Rappresentante del Datore di Lavoro, della durata indicativa di 8 ore, sui seguenti argomenti:
 - Aspetti organizzativi aziendali;
 - Aspetti di comunicazione e gestione dei rapporti tra le ditte;
 - Rischi specifici dell'ambiente di lavoro e procedure tecniche;
- Formazione per tutti i soggetti coinvolti, della durata di 1 giorno, ai sensi dell'art. 3, c.1, del DPR 177/11, sui seguenti argomenti:
 - o specifici rischi connessi agli ambienti ed alle attività;
 - o figure della sicurezza;
 - o procedure di sicurezza ed emergenza da attivare.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 37, co. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]



DLGS 81/08 - TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO III - CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

...

- 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

...

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

- 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.
- 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
- 3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
- 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
- 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 61 di 116

Durata ed aggiornamento non specificati. Ai sensi di quanto indicato nel documento "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni", del 25/07/2012, si ritiene che le indicazioni del Titolo III, fatte salve le attrezzature che richiedono speciale abilitazione, non costituiscano norme speciali, nel senso indicato dall'Accordo del 21/12/2011, così come quelle, indicate esplicitamente e sempre solo a titolo esemplificativo, di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali, in quanto si parla, come negli esempi citati, di "formazione adeguata" o si usano formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi al rischio di specifico riferimento può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica".

Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 22/2/2012 è stato sancito l'accordo per la formazione relativo alle attrezzature di lavoro o meglio "l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art 73, comma 5" del D.lgs 81/08.

L'oggetto dell'accordo è la formazione per qualificare gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro a rischio. Tale formazione è fuori dal computo delle ore minime per la formazione dei lavoratori di cui all'accordo del 21/12/2011.

E' in pratica una formazione specialistica che è obbligatoria per :

- -i lavoratori come definiti dall'art 2 del D.lgs 81/08;
- i soggetti di cui all'art 21 del Testo Unico (componenti impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).

Questo secondo punto merita un approfondimento. Infatti, i soggetti di cui all'art 21 non hanno l'obbligo della formazione in generale, ma con il presente accordo hanno l'obbligo della formazione per conseguire la specifica abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro.

Il mancato assolvimento di questo obbligo è sanzionato penalmente con l'art 21 comma 1 lettera a) che rimanda esplicitamente al titolo III di cui fa parte l'art 73 c 5 di cui l'accordo è attuazione.

Per quanto attiene invece un committente che si affidi a lavoratori autonomi che non hanno effettuato la formazione in conformità al presente accordo la sanzione è quella dell'art 26 comma 1 lettera a) relativa alla verifica dei requisiti tecnico professionali.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 62 di 116

Contenuti formativi e durata sono minimi e la formazione in oggetto è "specifica" e quindi non è sostitutiva di quella ai sensi art 37 (che è specificata nell'accordo del 21/12/2011).

Nell'allegato A dell'Accordo è riportato l'elenco tassativo delle attrezzature per cui si applica l'accordo. Ci sono, però, molte altre attrezzature di diffuso utilizzo non comprese nell'accordo (es. carroponte o gru a bandiera). Per queste ultime la formazione, seppur non definita nel dettaglio, rimane in ogni caso obbligatoria, lasciando al datore di lavoro la scelta di contenuti, durata e modalità, anche se si suggerisce di agire in analogia alle attrezzature normate

Le attrezzature oggetto dall'accordo sono:

- PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON STABILIZZATORI
- PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI SENZA STABILIZZATORI
- PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI
- GRU SU AUTOCARRO E/O RETROCABINA
- GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO
- GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN ALTO
- GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO
- CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CODUCENTE A BORDO
- CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO CON CONDUCENTE A BORDO
- CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO
- CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI, SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO
- SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO
- GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU
- GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU CON FALCONE TELESCOPICO
- O TRATTORI AGRICOLI A RUOTE
- TRATTORI AGRICOLI A CINGOLI
- MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI
- MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI A FUNE
- MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI FRONTALI
- MACCHINE MOVIMENTO TERRA- TERNE
- MACCHINE MOVIMENTO TERRA- AUTO RIBALTANTI A CINGOLI
- MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI, FRONTALI E TERNE
- POMPE PER CALCESTRUZZO

Soggetti formatori, docenti, dotazioni

I soggetti abilitati alla formazione e relativi corsi di aggiornamento sono:

- Regioni e province autonome che possono anche accreditare altri soggetti (che però devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale nel settore di impiego delle attrezzature oggetto dell'accordo)
- Ministero del Lavoro e politiche sociali mediante i propri tecnici



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 63 di 116

- o L'Inail
- Associazioni sindacali datori di lavoro e sindacali nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione
- Ordini e collegi professionali autorizzati ad organizzare corsi per coordinatori per la sicurezza (ingegneri, architetti, periti, geometri ecc.). Associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi ordini e collegi
- Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici di attrezzature oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate secondo il modello di accreditamento. Per le aziende utilizzatrici la formazione può essere effettuata solamente per i loro dipendenti.
- Soggetti formatori specializzati nella formazione per le specifiche attrezzature con esperienza documentata almeno triennale (alla data di entrata in vigore dell'accordo), accreditati
- Soggetti formatori specializzati nella formazione per le attrezzature con esperienza documentata almeno di 6 anni (alla data di entrata in vigore dell'accordo), accreditati
- Enti Bilaterali ed Organismi paritetici, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione
- o Le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici

I soggetti formatori devono essere in possesso (anche in comodato o noleggio) dell'accreditamento regionale e dei requisiti minimi e dotazioni espressi nell'allegato I, ovvero:

- a) Area opportunamente delimitata senza impianti e attrezzature che possono interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche tali da svolgere l'attività in sicurezza.
- b) Carichi, ostacoli, ecc. per l'effettuazione delle manovre pratiche
- c) Attrezzature ed accessori idonei e conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione
- d) Dpi per lo svolgimento delle attività in sicurezza

I docenti con riferimento al singolo argomento, dovranno possedere esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione, sia nel settore della sicurezza e salute oltre che esperienza pratica, documentata almeno triennale, nelle tecniche di uso dell'attrezzatura.

Le docenze possono anche essere effettuate da personale interno alle aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici, utilizzatrici, purchè in possesso dei requisiti indicati sopra.

Il numero massimo di partecipanti per corso è di 24. Per le attività pratiche è previsto un istruttore ogni 6 allievi.

Le modalità di formazione e-learning sono previste solo per i moduli giuridici-normativi e tecnici e, ovviamente, non per la parte pratica.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 64 di 116

Le attività pratiche dovranno essere effettuate in aree idonee e con attrezzature conformi. I requisiti sono indicati per ogni attrezzatura nell'accordo.

A seguito dell'attività formativa deve essere redatto un verbale da parte del docente o dal responsabile dell'attività formativa di valutazione generale del corsista, tale verbale deve essere indirizzato alle regioni.

Le assenze ammesse non possono superare il 10 % del monte ore previsto. A seguito dei moduli teorici si dovrà verificare l'apprendimento, il superamento del test sarà necessario per l'ammissione alle prove pratiche. Il test si intende superato con un punteggio di domande corrette superiore al 70%.

Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

La documentazione del corso dovrà essere conservata dall'ente formatore per almeno 10 anni.

Disposizioni transitorie e clausola di salvaguardia

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi.

Le Regioni o province autonome possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia. In sede di prima applicazione le province di Trento e Bolzano che avevano già un sistema che disciplinava la materia mantengono la validità dei corsi già effettuati fino alla scadenza della validità dell'abilitazione.

L'accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 13/03/2013.

Programmi dei corsi

Per quanto attiene al modulo giuridico –normativo può essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili ed è riconosciuto come credito formativo permanente per le attrezzature simili.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 65 di 116

Individuazione attrezzature di lavoro	Modulo teorico	Modulo pratico	
		Tipologia	ore
PIATTAFORMA ELEVABILE	Giuridico-normativo 1 ora	PLE* che operano su stabilizzatori	4
	Giuridico-normativo i ora	PLE possono operare senza stabilizzatori	4
4 4 4	Teorico 3 ore	PLE che operano sia con che senza stabilizzatori	6
GRU SU AUTOCARRO			1081
	Giuridico- normativo 1 ora	Modulo Pratico	8
	Teorico 3 ore		
GRU A TORRE		Gru rotazione in basso	4
	Giuridico- normativo 1 ora	Gru rotazione in alto	4
4 4	Teorico 7 ore	Gru rotazione sia in basso che in alto	6

^{*} PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI

Individuazione attrezzature di lavoro	Modulo teorico	Modulo pratico	
	teorico	Tipologia	ore
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BO		Carrelli industriali semoventi	
	Giuridico- normativo 1 ora	Carrelli semoventi a braccio telescopico	4
	Teorico 7 ore	Carrelli/sollevatori semoventi telescopici rotativi	4
		Utilizzo di tutti i Carrelli descritti sopra	8
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO	Giuridico- normativo 1 ora Teorico 6 ore	Modulo Pratico	7
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO CON	Giuridico- normativo 1 ora Teorico 6 ore	Modulo Pratico	7
FALCONE TELECOPICO O BRANDEGGIBILE	Teorico aggiuntivo 4 ore	Modulo aggiuntivo	4



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 66 di 116

Individuazione attrezzature di lavoro	Modulo	Modulo pratico	
	teorico	Tipologia or	
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI	Giuridico- normativo 1 ora	Trattori su ruote	5
	Teorico 2 ore	Trattori a cingoli	5
	171 LLC2 191 1900	Escavatori idraulici	6
ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALATIBILI A CINGOLI	100 90 100 2	Escavatori a fune	6
		Caricatori frontali	6
	Giuridico- normativo 1 ora	Terne	6
	normativo 1 ora	Autoribaltabili a cingoli	6
	Teorico 3 ore	Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne	12
POMPE DI CALCESTRUZZO	Giuridico- normativo 1 ora Teorico 6 ore	Modulo pratico	7

Aggiornamento

Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, circa il riconoscimento della formazione pregressa, il credito formativo acquisito con la frequenza ai corsi sopra esposti ha validità di 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale . La durata del corso di aggiornamento è di 4 ore di cui almeno 3 del modulo pratico della specifica attrezzatura.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 67 di 116

Riconoscimento della formazione pregressa

FASE	Formazione Teorica già effettuata e documentata (1)	Formazione Pratica già effettuata e documentata (1)	Verifica finale apprendimento	Formazione da fare ex novo	Aggiornamento Almeno 4 ore, di cui almeno 3 di pratica
Già assunti caso a)	Già effettuata per una durata maggiore delle previsioni dell'accordo per la specifica attrezzatura	Già effettuata per una durata maggiore delle previsioni dell'accordo per la specifica attrezzatura	Effettuata e documentata	Esonero	Entro 5 anni dalla data di superamento della verifica finale apprendimento
Già assunti caso b)	Già effettuata per una durata minore delle previsioni dell'accordo per la specifica attrezzatura	Già effettuata per una durata minore delle previsioni dell'accordo per la specifica attrezzatura	Effettuata e documentata	Modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo 13/03/2015	Entro 5 anni dalla data di conclusione dell'aggiornamento

Già assunti caso c)	Già effettuata e durata qualsiasi per la specifica attrezzatura	Già effettuata e durata qualsiasi per la specifica attrezzatura	Non effettuata	Modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell' accordo Con verifica finale apprendimento	Entro 5 anni dalla data di attestazione con superamento della verifica finale
Neoassunti o già assunti	Nessuna o fatta e non documentata	Nessuna o fatta e non- documentata	Nessuna o fatta e non documentata	Conforme all'accordo. Da fare entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.	Entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione
Aggiunta di altra attrezzatura simile a quella di cui si ha già l'abilitazione	Già effettuata per una durata maggiore delle previsioni dell'accordo per la specifica attrezzatura	Già effettuata per una durata maggiore delle previsioni dell'accordo per la specifica attrezzatura	Effettuata e documentata	Da fare solo la parte pratica prevista per l'attrezzatura. La parte teorica costituisce credito formativo permanente	Entro 5 anni dalla data di rilascio attestato di abilitazione
Lavoratori del settore agricolo	Esp	erienza documentata >2 a	anni III		Entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo

(1) Per una miglior garanzia, oltre l'attestato per ogni singolo partecipante, deve essere reperibile il registro del corso con elenco e firme dei partecipanti, nomi e firme dei docenti, contenuti ora di inizio e fine corso, esito valutazione teorica e pratica.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 71, co. 1, 2, 4, 7, 8: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 68 di 116

TITOLO III - CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

- ...
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
- 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Durata ed aggiornamento non specificati. Durata ed aggiornamento non specificati. Ai sensi di quanto indicato nel documento "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni", del 25/07/2012, si ritiene che le indicazioni del Titolo III inerenti i DPI, ad esclusione di quelli di terza categoria e fatto salvo quanto specificato per i dispositivi anticaduta, non costituiscano norme speciali, nel senso indicato dall'Accordo del 21/12/2011, così come quelle, indicate esplicitamente e sempre solo a titolo esemplificativo, di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali, in quanto si parla, come negli esempi citati, di "formazione adeguata" o si usano formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi al rischio di specifico riferimento può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica".

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

- Art. 77, comma 3, 4, lettere a), b) e d), e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 87, co. 2, lett. d)]
- Art. 77, co. 4, lett. e), f) ed h): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 [Art. 87, co. 3, lett. c)]



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 69 di 116

TITOLO III - CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Per effettuare la valutazione dei rischi a cui sono soggetti gli addetti ai lavori elettrici e per la scelta delle misure di sicurezza, il datore di lavoro, dovrà riferirsi alle indicazioni rintracciabili nella norma CEI 11-27.

In merito ai lavori elettrici sotto tensione è necessario sottolineare che l'art. 82 stabilisce che i lavori sotto tensione sono innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni tecnico-organizzative, consentiti su impianti con tensione di sicurezza, o su impianti di categoria 0 e I, purché il lavoratore sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore di lavoro abbia attribuito formalmente l'idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente svolte dal lavoratore (intendendo con ciò che l'idoneità non può essere generica, ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di procedure di lavoro previste dalle vigenti norme tecniche. L'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione in modo non conforme alle disposizioni previste nella norma tecnica (CEI 11-27) è punita con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Come previsto dalla norma CEI 11-27, il datore di lavoro attribuisce per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) ed idonea ai lavori elettrici sotto tensione (nel gergo PEI). La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normativa e di sicurezza, nonché di capacità organizzativa e d'esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte, avvertite e/o idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici.

La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori addetti ai lavori elettrici, pertanto, potrà determinare un giudizio "accettabile" se si verifica che:

- a) i lavoratori sono formati e addestrati all'effettuazione di lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27;
- b) i lavoratori sono formalmente qualificati ai sensi della norma CEI 11-27 dal datore di lavoro per le specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi;
- c) i lavoratori dispongono e adottano precise procedure di lavoro, conformi con quelle previste dalla norma CEI 11-27;
- d) i lavoratori sono dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali idonei e regolarmente verificati, in particolare conformi alle indicazioni della norma CEI 11-27, oltre che a quanto stabilito dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio.

I punti precedenti non sono ancora sufficienti per la corretta esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici: infatti, il punto 6 della norma CEI 11-27 ed il punto 4.3 della norma CEI EN 50110-1 prescrivono di identificare le due figure seguenti:

a) la persona preposta alla conduzione dell'impianto elettrico (Responsabile dell'Impianto - RI), definito nelle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 come: "Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto elettrico. All'occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri";



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 70 di 116

b) la persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori - PL), definito nella norma CEI 11-27 come: "Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. All'occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri";

alle quali saranno assegnati precisi ruoli e responsabilità in merito all'esecuzione dei lavori, chiaramente individuate dal datore di lavoro.

La durata dei corsi può variare a seconda delle specificità aziendali ma, di base è di 16 ore per gli addetti e di 8 ore per preposti e/o responsabili degli impianti elettrici.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 82, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)]



DLGS 81/08 - TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Durata ed aggiornamento non specificati; ci si può riferire a quelli di cui al Titolo I del DLgs 81/08, con contenuti adattati alla tematica cantieri. Altra analogia, si potrebbe fare con i corsi per "spazi confinati".

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• Art. 97, co. 3 e 3-ter: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 [Art. 159, co. 2, lett. c)]

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

ALLEGATO XIV - CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

<u>Durata: 120 h – E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.</u>



<u>LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO</u> MEDIANTE FUNI

- a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'articolo 116;
- c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.)

Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

•••

- 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
- 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
- a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
- b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
- c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
- d) gli elementi di primo soccorso;
- e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
- f) le procedure di salvataggio.
- 4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'ALLEGATO XXI ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 73 di 116

LAVORATORI

Durata: 32 h - I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.

PREPOSTI

Durata: 8 h - I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore La formazione è inerente le tecniche già apprese, l'eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei docenti.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• Art. 116: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 [Art. 159, co. 2, lett. c)]





Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 74 di 116

<u>LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO /</u> TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

•••

- 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
- 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
- 8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'ALLEGATO XXI ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA
- Durata: 28 h I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• Art. 136, co. 7, 8: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 75 di 116

Articolo 145 - Disarmo delle armature

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

Durata ed aggiornamento non specificati

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• Art. 145, co. 1, 2: arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 159, co. 2, lett. a)]





DLGS 81/08 - TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 164 - Informazione e formazione

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché:
- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
- b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Durata ed aggiornamento non specificati. Ai sensi di quanto indicato nel documento "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni", del 25/07/2012, si ritiene che le indicazioni del Titolo V non costituiscano norme speciali, nel senso indicato dall'Accordo del 21/12/2011, così come quelle, indicate esplicitamente e sempre solo a titolo esemplificativo, di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali, in quanto si parla, come negli esempi citati, di "formazione adeguata" o si usano formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi al rischio di specifico riferimento può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica".

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 164: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 [Art. 165, co. 1, lett. b)] — Vedere anche art. 165 co.2

ALLEGATO XXIV - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

- 3. INTERCAMBIABILITA' E COMPLEMENTARITA' DELLA SEGNALETICA
- 3.1. A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, è ammessa libertà di scelta fra:
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 77 di 116

- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.
- 3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito:
- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.

Durata ed aggiornamento non specificati. Vale quanto specificato per l'art. 164

ALLEGATO XXVI - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonchè le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

Durata ed aggiornamento non specificati. Vale quanto specificato per l'art. 164



DLGS 81/08 - TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

- 1. Tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII, il datore di lavoro:
- a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
- 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Durata ed aggiornamento non specificati. Ai sensi di quanto indicato nel documento "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni", del 25/07/2012, si ritiene che le indicazioni del Titolo VI non costituiscano norme speciali, nel senso indicato dall'Accordo del 21/12/2011, così come quelle, indicate esplicitamente e sempre solo a titolo esemplificativo, di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali, in quanto si parla, come negli esempi citati, di "formazione adeguata" o si usano formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi al rischio di specifico riferimento può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica".

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Art. 169, co. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 750 a € 4.000 [Art. 170, co. 1, lett. b)]



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 79 di 116

DLGS 81/08 - TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Articolo 177 - Informazione e formazione

- 1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera I), il datore di lavoro:
- a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
- 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
- 2) le modalità di svolgimento dell'attività;
- 3) la protezione degli occhi e della vista;
- b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera

Durata ed aggiornamento non specificati. Ai sensi di quanto indicato nel documento "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni", del 25/07/2012, si ritiene che le indicazioni del Titolo VII non costituiscano norme speciali, nel senso indicato dall'Accordo del 21/12/2011, così come quelle, indicate esplicitamente e sempre solo a titolo esemplificativo, di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, in quanto si parla, come negli esempi citati, di "formazione adeguata" o si usano formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi al rischio di specifico riferimento può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica".

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 177: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 750 a € 4.000 [Art. 178, co. 1, lett. b)]



DLGS 81/08 - TITOLO VIII - AGENTI FISICI

TITOLO VIII - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori

- 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
- a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
- b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei capi II, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
- c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
- d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
- e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
- f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
- g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Durata ed aggiornamento non specificati. Ai sensi di quanto indicato nel documento "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni", del 25/07/2012, ulteriormente confermato dal primo comma dell'art. 184 che cita esplicitamente "Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37" si ritiene che le indicazioni del Titolo VIII, salvo che nei punti in cui è esplicitamente descritta una "specialità" (e che indicheremo nel seguito), non costituiscano norme speciali, nel senso indicato dall'Accordo del 21/12/2011, così come quelle, indicate esplicitamente e sempre solo a titolo esemplificativo, di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, in quanto si parla, come negli esempi citati, di "formazione adeguata" o si usano formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi al rischio di specifico riferimento può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica".

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 184: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 750 a € 4.000 [Art. 219, co. 2, lett. b)]



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 81 di 116

FAQ

A quale entità di rischio scatta l'obbligo alla informazione e formazione sui rischi da agenti fisici di cui all'art.184 del DLgs.81/2008 ?

Ad eccezione del rischio rumore nel quale l'obbligo della informazione/formazione dei lavoratori si attiva al raggiungimento o al superamento del valori inferiori di azione, nell'ambito degli altri agenti fisici tale obbligo non è subordinato al superamento di predeterminati valori di rischio quanto invece alla presenza del rischio. La risposta più concreta al quesito orienta quindi a correlare l'attivazione della formazione ed informazione dei lavoratori all'impossibilità a poter "giustificare" un mancato approfondimento della valutazione dei rischi o, in altre parole, alla presenza di un rischio che deve essere dimensionato per decidere se debbano adottarsi particolari, pur minime, misure di prevenzione e protezione.



<u>TITOLO VIII - CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI</u> ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

- 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
- a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) l'informazione e la formazione;
- c) il controllo sanitario.

Durata ed aggiornamento non specificati. In questo caso, non si applica quanto indicato nel paragrafo di cui all'art. 184, nel senso che la situazione descritta dall'art. 191 si ritiene essere "speciale", per cui si ritiene di conseguenza che la formazione per i lavoratori con esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'Accordo del 21/12/2011, ma vada a costituire ulteriore formazione aggiuntiva, con contenuti, durata ed aggiornamento da valutare.

Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
- d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

Durata ed aggiornamento non specificati. Si applica quanto indicato nel paragrafo di cui all'art. 184, per cui può essere integrata nella "formazione specifica" di cui all'Accordo del 21/12/2011.

Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.


Durata ed aggiornamento non specificati. Si applica quanto indicato nel paragrafo di cui all'art. 184, per cui può essere integra nella "formazione specifica" di cui all'Accordo del 21/12/2011.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 83 di 116

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 195: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 [Art. 219, co. 2, lett. a)]



Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ed è proprietà dell'Autore, Ing. Ciro Alessio Strazzeri. La pubblicazione e diffusione è consentita gratuitamente, ma citando le generalità dell'autore originale, per fini non commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti. Per il testo integrale della licenza si rimanda all'ultimo paragrafo. I contenuti riportati sono indicativi e non hanno valore di testo di legge o di linee guida ufficiali.

Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 84 di 116

<u>TITOLO VIII - CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI</u> ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

...

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 203: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 [Art. 219, co. 2, lett. a)]

FAQ

Informazione e formazione; quando e con quali contenuti?

L'obbligo da parte del Datore di lavoro di provvedere alla informazione/formazione dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici, come definiti all'art. 180 (comprese le vibrazioni), è previsto dall'art. 184. Nel caso delle vibrazioni, differentemente dal rischio rumore, il Capo III non collega tale obbligo al superamento di predeterminati valori di esposizione.

Si fornisce pertanto l'indicazione che l'obbligo della informazione/formazione degli esposti a vibrazioni debba concretizzarsi quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la cosiddetta "giustificazione" di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata.

Sulla base delle norme generali contenute nel Titolo I e VIII del DLgs.81/08 si richiede che i lavoratori esposti a vibrazioni ricevano informazioni ed una formazione adeguata con particolare riguardo:

- a) ai risultati della valutazione e delle misurazioni delle vibrazioni;
- b) al significato dei valori limite di esposizione e dei valori d'azione;
- c) alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
- d) alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi;
- e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 85 di 116

- f) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie;
- g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria;
- h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione.

Se il fornire informazioni ai lavoratori è importante per renderli consapevoli dei rischi a cui sono esposti e coinvolgerli nell'attuazione delle soluzioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione degli stessi, la formazione e in particolare l'addestramento sono indispensabili per garantire che gli interventi preventivi, sia tecnici che procedurali, diano gli esiti voluti quando questi dipendono in larga misura da fattori soggettivi e comportamentali.

Le tecniche di lavoro del singolo operatore possono influenzare il grado di assorbimento delle vibrazioni: un'attrezzatura in cattive condizioni o usata in modo errato richiede uno sforzo maggiore e quindi una maggiore esposizione da parte dell'utilizzatore.

L'addestramento è necessario per spiegare quale è l'attrezzatura e l'utensile più adatto per un certo lavoro e qual è il modo migliore per utilizzarli così da evitare o contenere le vibrazioni.

Analogamente è indispensabile saper rilevare quando un utensile ha bisogno di manutenzione e di equilibratura, quando utilizzare i DPI, come deve essere organizzato in modo ergonomico il posto di lavoro, quale postura è più opportuna, quali sintomi o disturbi segnalare al medico competente.

La formazione su questi aspetti necessita di metodi che vanno oltre gli interventi di aula, quali la simulazione in campo, l'accostamento con colleghi esperti, la verifica strumentale, la formulazione di istruzioni operative per ogni lavorazione o macchina che espone a rischio.

I principali soggetti coinvolti in questa opera sono l'RSPP e il MC che dovranno avere cura di attivare questi interventi rivolti ai lavoratori esposti particolarmente all'assunzione, in occasione del cambio di mansione, dell'assegnazione di una nuova attrezzatura di lavoro, dell'introduzione di interventi tecnici organizzativi o procedurali volti alla riduzione del rischi, della consegna dei DPI e nel corso degli accertamenti sanitari.

Durata ed aggiornamento non specificati. In questo caso, non si applica quanto indicato nel paragrafo di cui all'art. 184, nel senso che la situazione descritta dall'art. 203 si ritiene essere "speciale", per cui si ritiene di conseguenza che la formazione per i lavoratori con esposizione al di sopra dei valori di azione non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'Accordo del 21/12/2011, ma vada a costituire ulteriore formazione aggiuntiva, con contenuti, durata ed aggiornamento da valutare.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 86 di 116

<u>TITOLO VIII - CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI</u> <u>ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI</u>

FAQ

Da quali livelli di esposizione far partire la informazione / formazione ?

Fermo restando la formazione specifica per i lavoratori di cui all'art. 37 ed all'Accordo del 21/12/2011, per quanto riguarda quei lavoratori che possono risultare esposti a livelli superiori a quelli raccomandati per il pubblico, e in ogni caso in relazione all'utilizzo di attrezzature potenzialmente in grado di produrre interferenze elettromagnetiche su dispositivi medici impiantati (vedi anche punto successivo), occorre prevedere una informazione e formazione aggiuntiva.

Quali i contenuti della informazione e formazione aggiuntiva?

I lavoratori professionalmente esposti a CEM dovranno essere informati sugli esiti della valutazione del rischio CEM in azienda, sul significato dei limiti di esposizione e dei valori di azione nonché dei potenziali rischi associati all'esposizione.

L'informazione, che deve comunque sempre includere nozioni sulle condizioni che possono comportare particolare suscettibilità e in particolare un avviso ai soggetti portatori di dispositivi o protesi mediche impiantate finalizzati alla segnalazione dei possibili rischi per la salute, ed alla richiesta da parte del lavoratore di visita di idoneità specifica alla mansione, deve fare particolare riferimento a:

- livelli di esposizione delle diverse mansioni e attività;
- classificazione delle aree, con chiara identificazione di quelle che possono esporre i lavoratori a livelli superiori a quelli previsti per la popolazione, quelle dove si superano i livelli di azione ed infine quelle non adatte ai lavoratori particolarmente sensibili;
- controindicazioni specifiche all'esposizione (elencazione delle condizioni di salute che consentono di classificare un lavoratore come "particolarmente sensibile") e conseguente necessità di segnalazione al medico competente di tali condizioni;
- indicazione delle modalità per l'accesso, su richiesta del lavoratore, alla sorveglianza sanitaria.

I lavoratori professionalmente esposti a CEM dovranno essere formati sulle misure di sicurezza da adottare al fine di prevenire i rischi per la salute e sicurezza specifici associati all'esposizione. In particolare i lavoratori che si trovino ad operare presso aree classificate a rischio di esposizione dovranno ricevere adeguata formazione sugli opportuni accorgimenti e modalità operative da adottare al fine di:


- prevenire il superamento dei livelli d'azione;
- uso e manutenzione dei DPI;
- uso e manutenzione dei dispositivi di segnalazione di allarme;
- procedure e norme comportamentali idonee a ridurre al minimo l'esposizione.

Va evidenziato che una corretta e completa informazione e formazione dei lavoratori, specie per quanto riguarda le condizioni di particolare suscettibilità, è presupposto essenziale affinché il lavoratore possa evitare danni alla propria salute, soprattutto in assenza di sorveglianza sanitaria.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 87 di 116

Durata ed aggiornamento non specificati. Si ribadisce che, quando necessaria (vedi sopra), per la formazione aggiuntiva non si applica quanto indicato nel paragrafo di cui all'art. 184, nel senso che le situazioni descritte sopra si ritiene siano "speciali", per cui si ritiene di conseguenza che la formazione relativa non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'Accordo del 21/12/2011, ma vada a costituire ulteriore formazione aggiuntiva, con contenuti, durata ed aggiornamento da valutare.





<u>TITOLO VIII - CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE</u> A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

FAQ

Quando far partire la informazione / formazione ?

Fermo restando la formazione specifica per i lavoratori di cui all'art. 37 ed all'Accordo del 21/12/2011, per quanto riguarda l'esposizione a radiazione ottica non coerente si raccomanda di attivare l'informazione / formazione aggiuntiva dei lavoratori quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la cosiddetta "giustificazione" di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata.

Relativamente alla radiazione laser l'informazione/formazione ai lavoratori la formazione aggiuntiva è dovuta quando si utilizzano sorgenti di classe diversa dalla 1.

Quali sono i contenuti della informazione e formazione dei lavoratori?

L'informazione e la formazione dei lavoratori professionalmente esposti a ROA devono sempre comprendere:

- 1) descrizione del tipo di ROA utilizzate nel lavoro in oggetto;
- 2) definizione, entità e significato dei valori limite di esposizione alle ROA utilizzate;
- 3) rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle ROA, con particolare riguardo a quelli sugli occhi e sulla cute;
- 4) controindicazioni specifiche all'esposizione, con elencazione delle condizioni di salute che classificano un lavoratore come particolarmente sensibile, ad es. presenza di lesioni oculari, alla pelle, ecc.;
- 5) risultati della valutazione e/o misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle ROA;
- 6) circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e obiettivi della stessa;
- 7) modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi per la salute derivanti dall'esposizione alle ROA;
- 8) risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria sugli effetti delle ROA;
- 9) misure di protezione e prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle ROA, quali:
- uso corretto delle attrezzature;
- uso corretto dei dispositivi di prevenzione collettiva (es.: schermature);
- procedure di lavoro corrette;
- quando e come indossare correttamente i DPI e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso;
- 10) conoscenza della segnaletica relativa alle ROA e criteri utilizzati per la sua collocazione.

Durata ed aggiornamento non specificati. Si ribadisce che, quando necessaria (vedi sopra), per la formazione aggiuntiva non si applica quanto indicato nel paragrafo di cui all'art. 184, nel senso che le situazioni descritte sopra si ritiene siano "speciali", per cui si ritiene di conseguenza che la formazione relativa non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'Accordo del 21/12/2011, ma vada a costituire ulteriore formazione aggiuntiva, con contenuti, durata ed aggiornamento da valutare.



DLGS 81/08 - TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO IX - CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

- 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
- a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
- b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
- c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
- 2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
- a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
- b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

Durata ed aggiornamento non specificati. Si ribadisce che, quando la valutazione del rischio chimico sia "non bassa per la sicurezza" e "non irrilevante per la salute", la formazione relativa non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'Accordo del 21/12/2011, ma vada a costituire ulteriore formazione aggiuntiva, con contenuti, durata ed aggiornamento da valutare.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 227, co. 1, 2, 3: arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 [Art. 262, co. 2, lett. b)]



TITOLO IX - CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Articolo 239 - Informazione e formazione

- 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
- a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
- e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
- 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
- 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
- 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Durata non specificata ed aggiornamento minimo quinquennale. Si ritiene che, quando la valutazione del rischio sia "non bassa per la sicurezza" e "non irrilevante per la salute" (in analogia con il rischio chimico), la formazione relativa non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'Accordo del 21/12/2011, ma vada a costituire ulteriore formazione aggiuntiva, con contenuti e durata da valutare ed aggiornamento quinquennale.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- Art. 239, co. 1, 2 e 4: arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 [Art. 262, co. 2, lett. b)] Sanzioni per il preposto
- Art. 239, co. 1, 2 e 4: arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro [Art. 263, co. 1, lett. b)]



<u>TITOLO IX - CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE</u> ALL'AMIANTO

Articolo 258 - Formazione dei lavoratori

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
- 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
- a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei rifiuti;
- i) la necessità della sorveglianza medica.
- 3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257

Durata ed aggiornamenti non specificati. Si ritiene che la formazione relativa non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'Accordo del 21/12/2011, ma vada a costituire ulteriore formazione aggiuntiva, con contenuti, durata ed aggiornamento da valutare.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 92 di 116

<u>Nota</u>: l'obbligo di formazione si estende anche in caso di Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI), per come deducibile dall'art. 249, comma 2 e per come ribadito il 25 gennaio 2011 con l'approvazione degli <u>Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI)</u> all'amianto da parte della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Durata ed aggiornamento non specificati. <u>In questo caso, si ritiene che la formazione relativa possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'Accordo del 21/12/2011.</u>

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 258: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 262, co. 2, lett. a)]



DLGS 81/08 - TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Articolo 278 - Informazioni e formazione

- 1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
- 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
- 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
- 4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

Durata non specificata ed aggiornamento minimo quinquennale. Si ritiene che, quando la valutazione del rischio sia "non bassa per la sicurezza" e "non irrilevante per la salute" (in analogia con il rischio chimico ed anche secondo le indicazioni fornite dall'INAIL—CONTARP circa le attività a rilevante presenza del rischio o assimilabili ad esse), la formazione relativa non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'Accordo del 21/12/2011, ma vada a costituire ulteriore formazione aggiuntiva, con contenuti e durata da valutare ed aggiornamento quinquennale.

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 278: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 282, co. 2, lett. a)]

Sanzioni a carico dei preposti

• Art. 278, co. 1 e 3: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro [Art. 283, co. 1]



DLGS 81/08 - TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Articolo 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori

- 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
- a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
- b) alla classificazione delle zone;
- c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
- d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
- e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
- f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
- g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
- h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controlindicazioni all'uso.

Durata ed aggiornamento non specificati. Fatto salvo quanto stabilito per gli "Spazi Confinati", nei limiti in cui, all'esito della valutazione del rischio, non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tale da richiedere particolari provvedimenti di protezione, si ritiene che la formazione relativa possa essere inclusa in quella "specifica" ai sensi dell'Accordo del 21/12/2011. Nei casi più rischiosi, invece, si ritiene che la formazione relativa non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'Accordo del 21/12/2011, ma vada a costituire ulteriore formazione aggiuntiva, con contenuti, durata ed aggiornamento da valutare.

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

• Art. 294-bis: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 297, co. 2]



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 95 di 116

ALLEGATO L - A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

- 1. Provvedimenti organizzativi.
- 1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

- a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
- b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

- 2. Misure di protezione contro le esplosioni.
- 2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.



RADIAZIONI IONIZZANTI

Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 230
modificato
dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187,
dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241
e dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257
Art. 61 Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);

Durata ed aggiornamento non specificati. Se la valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, relativamente alle mansioni non specialistiche, evidenziasse un rischio basso, si ritiene che la formazione relativa possa essere inclusa nella "formazione specifica" di cui all'Accordo del 21/12/2011.



commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti. Per il testo integrale della licenza si rimanda all'ultimo paragrafo. I contenuti riportati sono indicativi e non hanno valore di testo di legge o di linee guida ufficiali.

CONDUCENTI DI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE SU STRADA

Rif. DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI 6 ottobre 2006

Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE. (come modificato dal DM 10/11/2009)

Cos'è l'ADR

La sigla "A.D.R." è un acronimo che indica, in lingua francese "Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route" e che in italiano si traduce con "Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada". L'ADR suddivide le materie e gli oggetti pericolosi in 13 classi in base al tipo di pericolo principale che rappresentano.

Formazione professionale ADR

In particolare per il conducente dei veicoli che trasportano merci pericolose, oltre la patente di guida, è previsto il Certificato di Formazione Professionale (CFP) ADR ("patentino" ADR). Tale certificato è obbligatorio per i conducenti di veicoli che effettuano trasporti sia nazionali che internazionali di merci pericolose (esplosivi, infiammabili, radioattivi, etc.). I CFP sono rilasciati dai competenti uffici del Ministero dei trasporti, S.I.I.T. - settore trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione.

Attualmente esiste un CFP tipo base e tre specializzazioni (cisterne, esplosivi, radioattivi).

Il conseguimento del CFP e' subordinato alla frequenza di un corso di formazione ed al superamento del relativo esame al termine del predetto corso, nel rispetto delle prescrizioni previste negli allegati A e B.

I corsi per il conseguimento dei CFP sono svolti da organismi legalmente costituiti, individuati quali:

- a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero;
- b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o organizzazioni da essi direttamente delegate a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attivita' di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose su strada, ovvero;
- c) istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell'attivita' di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strada, a condizione che siano:



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 98 di 116

 di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione di merci pericolose,

ovvero;

- di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada facenti parte della Consulta generale per l'autotrasporto di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ovvero;
- d) organizzazioni, compresi i corpi di docenti in esse operanti, che risultino gia' accreditate per l'effettuazione dei corsi di formazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto all'art. 8.

I conducenti in funzione del CFP ADR e della patente di guida posseduta possono condurre:

Tipo CFP	Veicoli che si possono condurre		
В	Veicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (CFP ADR 2007) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7.		
B + A	Veicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (CFP ADR 2007) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7. Veicoli che trasportano cisterne fisse o smontabili, veicoli batteria con capacità totale superiore a 1000 litri e veicoli che trasportano container-cisterna aventi una capacità individuale superiore a 3000 litri per unità di trasporto.		
B + Esplosivi	Veicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (CFP ADR 2007) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7. Veicoli diversi dalle cisterne indipendentemente dalla loro massa complessiva a pieno carico, che trasportano materie ed oggetti esplosivi della classe 1 in quantità superiore a quella del punto 1.1.3.6 (CFP ADR 2007)		
B + Radioattivi	Veicoli che, indipendentemente dal tipo di massa complessiva a pieno carico, trasportano merci pericolose oltre i limiti di esenzione del punto 1.1.3.6 (CFP ADR 2007) con modalità diverse dalle cisterne, escluso il trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1 e di materie radioattive delle classe 7.Tutti i tipi di veicoli, indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico, che trasportano materie radioattive della classe 7, se il numero totale dei colli è superiore a 10 o se l'indice di trasporto (I.T.) è maggiore di 3.		

I corsi per il conseguimento del CFP ADR possono essere:

- · Corsi di rilascio "patentino" ADR;
- Corsi di aggiornamento "patentino" ADR

Per poter partecipare ad un corso di rilascio il candidato:

- non dovrà aver mai conseguito il CFP ADR;
- dovrà essere in possesso di un CFP ADR scaduto o scadente entro 15 giorni dalla data dell'ultima lezione del corso



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 99 di 116

Per poter partecipare ai corsi di aggiornamento il candidato dovrà aver già conseguito un CFP ADR di cui si richiede il rinnovo; la scadenza dello stesso dovrà ricadere entro l'intervallo di tempo decorrente da 15 giorni a un anno dalla ultima lezione del corso.

Il corso CFP ADR deve avere la durata minima di moduli prevista ovvero:

Tipo Corso ADR	Rilascio	Aggiornamento
Corso base	18	8
Corso cisterne	12	8
Corso esplosivi	8	8
Corso radioattivi	8	8

I corsi ADR possono essere di solo rilascio o solo aggiornamento; qualora i corsi dovessero essere promiscui ovvero rilascio e aggiornamento contemporaneo i candidati che aggiorneranno il CFP ADR dovranno frequentare il numero minimo di lezioni del rilascio e non quello dell'aggiornamento.

Ogni modulo prevede una durata minima di 45 minuti.

Il limite massimo delle assenze non dovrà essere superiore a:

Tipo Corso ADR	Rilascio	Aggiornamento
Corso base	4 moduli	2 moduli
Corso cisterne	3 moduli	2 moduli
Corso esplosivi	2 moduli	2 moduli
Corso radioattivi	2 moduli	2 moduli

L'esame si svolge a quiz compilando una scheda prestampata per ogni specializzazione richiesta.

Per esempio, se si richiede solo il CFP ADR base bisognerà completare solo una scheda, se invece si vuole aggiungere la specializzazione cisterna, bisognerà rispondere anche all'ulteriore scheda relativa alla specializzazione richiesta.

Si possono pertanto verificare i seguenti casi:

- il candidato è idoneo a tutti i CFP ADR richiesti: viene ritirato il vecchio e si rilascia il nuovo con scadenza di validità pari a 5 anni dalla data della vecchia scadenza;
- il candidato è idoneo solo al ADR BASE o anche al alcune specializzazione ma non a tutte quelle richieste, verrà consegnato il nuovo CFP ADR ma con solo le abilitazioni superate;



Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ed è proprietà dell'Autore, Ing. Ciro Alessio Strazzeri. La pubblicazione e diffusione è consentita gratuitamente, ma citando le generalità dell'autore originale, per fini non commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti. Per il testo integrale della licenza si rimanda all'ultimo paragrafo. I contenuti riportati sono indicativi e non hanno valore di testo di legge o di linee guida ufficiali.

Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 100 di 116

 il candidato è RESPINTO al Base: viene annullato il CFP ADR emesso e lo stesso potrà continuare ad utilizzare il vecchio CFP ADR se non scaduto. Se prima del nuovo esame il CFP ADR dovesse scadere, il candidato dovrà sostenere l'esame con le modalità per il rilascio. Anche in questo caso se il candidato avesse svolto un corso con le modalità di rilascio lo stesso sarà ritenuto valido.

Si riassumono a titolo esemplificativo il numero delle domande che compongono i questionari degli esami, la durata dell'esame ed il numero minimo di risposte esatte per superare le prove.

	Rilascio			Rinnovo		
Tipo Corso ADR	Domande	Risposte esatte	Durata	Domande	Risposte esatte	Durata
Corso base	25	19	45 min.	15	10	45 min.
Corso cisterne	15	11	45 min.	15	10	45 min.
Corso esplosivi	15	11	45 min.	15	10	45 min.
Corso radioattivi	15	11	45 min.	15	10	45 min.



SALDATORI

La qualifica del saldatore è un riconoscimento della professionalità del saldatore, ed è necessaria per le aziende che vogliono essere in regola con le normative sulla qualità e sicurezza nella saldatura. Per ottenere la certificazione di saldatore i saldatori dovranno sostenere una prova di qualificazione in riferimento a una procedura di saldatura specificata. In caso di superamento dell'esame, il saldatore otterrà un patentino di saldatore qualificato per quel tipo di saldatura (es. saldatore di acciaio per fusione, saldatore di alluminio, saldatore di materiali metallici, ecc). I patentini per saldatori specificano i campi di validità del procedimento di saldatura, espressi come spessori, modalità di saldatura, tipologie di giunti.

La certificazione dei saldatori, o patentino dei saldatori, ha validità biennale; trascorsi i due anni, il saldatore dovrà procedere al rinnovo del patentino saldatore rieseguendo, alla presenza di un nostro tecnico qualificato le stesse prove di saldatura realizzate in fase di certificazione. Il patentino di saldatore è legato alla persona e all'azienda; in caso di separazione tra saldatore ed azienda, la certificazione perde la sua validità.

Le normative di riferimento per la qualifica di saldatori sono: UNI EN 287, UNI EN 1418, ASME IX, AWS D 1.1, API 1104.

FRIGORISTI

Quello che viene comunemente denominato Patentino Frigoristi è la Certificazione dei tecnici del freddo secondo la Regolamentazione Europea 842/2006 e i regolamenti della Commissione Europea di esecuzione della stessa. La certificazione dei tecnici del freddo, cioè di tutti quegli operatori che possono utilizzare e comprare il gas refrigerante, esiste dal 2008 in quasi tutti gli Stati europei. Alla lista mancava oltre a qualche altro paese anche l'Italia, che con il Decreto del Presidente della Repubblica DPR n. 43 del 27 gennaio 2012 si è adeguata alla regolamentazione europea.

La principale ragion d'essere del patentino è la tutela dell'ambiente, dunque far sì che i tecnici abbiano i requisiti e le competenze per la manipolazione e la riduzione delle emissioni dei gas HFC, potenti gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento del pianeta.

Questa certificazione, che garantirà la professionalità dei tecnici del settore, oltre ad essere un obbligo di legge, è anche importante per diversi motivi:

- miglior qualità delle installazioni
- miglior soddisfazione sia dei produttori degli impianti sia dei clienti finali in quanto il prodotto dà risultati migliori
- minor consumo energetico
- migliori condizioni di sicurezza sul lavoro per gli installatori tecnici del freddo
- garanzia della professionalità di chi opera con i gas refrigeranti
- possibilità di lavorare in tutta Europa.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 102 di 116

In particolare su quest'ultimo punto il patentino/certificazione è egualmente e legalmente utilizzabile in ogni Stato membro; vige infatti il principio del mutuo riconoscimento tra gli Stati membri, per la libera circolazione delle persone ed il libero svolgimento delle attività lavorative tra i 27 Stati Membri dell'Unione Europea, come enunciato dall'art.5 comma 2 della Regolamentazione Europea 842/06 per maneggiare i gas refrigeranti fluorurati ad effetto serra, e dal decreto italiano n. 43/2012 all'articolo 14.

CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE.

Il personale tecnico frigorista per ottenere la certificazione dovrà effettuare una prova di esame teorica ed una pratica, come da competenze e requisiti minimi da Regolamentazione Europea 303/08 (Regolamento della Commissione Europea di esecuzione della 842/2006).

Per essere idonei alla certificazione i candidati devono ottenere una valutazione minima pari al 60% in ciascuna prova d'esame (teorica e pratica) e una valutazione complessiva pari al 70%. La prova teorica sarà composta (per la cat 1 che interesserà il 90% dei tecnici) da 30 domande, per rispondere alle quali ci sarà 1 ora e 30 minuti di tempo.

La validità della certificazione della persona sarà di 10 anni, dopo di che dovrà essere rinnovata.

La formazione prima di accedere all'esame non è obbligatoria

Una volta superato l'esame il tecnico si iscriverà nel succitato registro. Nel nostro Paese, con l'istituzione di tale registro telematico pubblico, ciascun utente finale, dal singolo privato al grande utente, potrà verificare che la persona che sta installando la macchina, ad esempio split o grande chiller, sia competente ed in regola con la legge. Il refrigerante verrà venduto solamente a tecnici (imprese) in possesso del patentino.

CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Come stabilito dal DPR 43/2012 per poter adempiere la certificazione delle imprese e iscriversi al registro, occorre che l'impresa abbia al proprio interno persone certificate in proporzione al volume di affari dell'azienda, una politica di qualità e le attrezzature necessarie per svolgere le operazioni oggetto di certificazione. Il decreto 43 del 27/01/12 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2012, ed ha previsto che il Ministero dell'Ambiente dovrà istituire un registro che sarà poi gestito dalle Camere di Commercio, nel quale dovranno iscriversi i tecnici e le aziende certificate. Perché tutte le necessarie procedure di esecuzione siano attuate da parte di Accredia e del Ministero sarà necessario un periodo di tempo presumibilmente di 3-6 mesi.

La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni. Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, l'Organismo di Certificazione dovrà effettuare due verifiche ispettive presso l'impresa.



CERTIFICATO PROVVISORIO

I tecnici che svolgono operazioni di controllo perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, e che possiedono un'esperienza professionale di almeno 2 anni acquisita prima dell'entrata in vigore del DPR 43/2012, possono presentare domanda alla Camera di Commercio di avvalersi di un certificato provvisorio della validità di 6 mesi. Stessa cosa vale per le imprese, che attesteranno di impiegare personale in possesso di certificato provvisorio.

CATEGORIE DEL PERSONALE CERTIFICATO

(Nota dell'Associazione ATF: sotto sono le 4 categorie dei frigoristi, loro e solo loro potranno svolgere quella data operazione, previo conseguimento del patentino frigoristi)

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	VITA' DEL TECNI	ICO DEL FREDDO	CHAPACOLUM?	
CATEGORIE	Controllo Perdite degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore senza entrare nel circuito frigorifero ¹	Recupero dagli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore	Manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore	Installazione di impianti di refrigerazione, condizionament o e pompa di calore	
		Tutte le appli	cazioni		
1					
	Tutte le applicazioni	Applicazioni con meno di 3kg di carica di gas refrigerante ad effetto serra (6kg per impianti sigillati ermeticamente)			
Ш	Non può effettuare questa operazione	Applicazioni con meno di 3kg di carica di gas refrigerante ad effetto serra (6kg se sigillati ermeticamente)	Non può effettuare	questa operazione	
īV	A STATE OF THE STA	The same of the sa	150 - 2 14 10 10		
	Tutte le applicazioni	Non può effettuare questa operazione			

Il controllo delle fughe è solo richiesto per le applicazioni che contengono 3kg o più di refrigerante (6kg o più se sigillati ermeticamente



LAVORATORI ESPOSTI A CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI IN AMBIENTE SANITARIO

La CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO con PROVVEDIMENTO 5 agosto 1999 ha elaborato il "Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario. (Repertorio atti n. 736)"

Il Documento di Linee Guida identifica molto dettagliatamente le figure, i contenuti, i tempi relativi alla formazione. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione deve essere adeguatamente formato e responsabilizzato sulle corrette procedure da adottare e sull'utilizzo dei dispositivi attraverso procedure scritte, corsi, video, test e training. Le procedure devono essere:

- chiare
- complete
- comprensibili
- devono coprire tutti gli aspetti dell'attività
- accessibili
- aggiornate periodicamente

Almeno una volta all'anno va verificata l'adeguatezza della tecnica e l'aderenza alle procedure e alle norme comportamentali del personale. Il personale deve ovviamente poter disporre dei DPI e dei dispositivi che assicurano la protezione più efficace. Quando possibile vanno utilizzati i farmaci in formulazioni tali che ne riducano le operazioni di manipolazione riducendo di conseguenza le possibilità di venire a contatto con essi da parte del personale (formulazioni di farmaci in soluzioni pronte devono essere preferite a polveri da ricostituire, le sacche sono preferibili al vetro, i flaconi con tappo alle fiale).

Il personale deve essere informato sui rischi, deve dimostrare di avere un comportamento conforme alle procedure indicate, essere a conoscenza delle misure da adottare in caso di esposizione accidentale, conoscere come smaltire i rifiuti; deve essere sottoposto a controlli specifici secondo i dati che la letteratura scientifica è in grado di fornire.

È necessario inoltre registrare e archiviare i dati di esposizione, effettuare dei controlli ambientali.

Il personale in gravidanza deve essere allontanato per tutto il periodo della gravidanza e dell'allattamento nel caso che allatti al seno.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 105 di 116

Estratto dal Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario. (Repertorio atti n. 736).

4.2.2 Centralizzazione delle attivita'

Il personale dell'Unita' Farmaci Antitumorali dovra' essere specificamente formato: Medici preferibilmente Oncologi Medici o Ematologi, Farmacisti, Infermieri, Tecnici di Farmacia o di Laboratorio, Ausiliari, Manutentori delle cappe e Addetti alle Pulizie. Dovra' essere opportunamente munito di cartellino di identificazione recante il simbolo di sicurezza. Sara' in tal modo soddisfatto il criterio di protezione dei lavoratori che non sono specificamente addetti a queste attivita'. Tutto il personale dovra' partecipare ad attivita' periodiche di formazione ed informazione e dovra' essere sottoposto a programmi di sorveglianza sanitaria.

4.9 Conclusioni

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 (vecchio riferimento n.d.a), le Aziende Sanitarie dovranno assicurare quanto esposto nei precedenti capitoli ed in particolare:

- 1. predisposizione di adeguati locali per la manipolazione e la fornitura dei mezzi protettivi ambientali e personali;
- 2. identificazione del personale professionalmente esposto;
- 3. preparazione di un regolamento che dovra' far parte della normativa in tema di tutela della salute dei lavoratori, predisposto dal Direttore Generale, che deve comprendere procedure da affiggere nei locali in cui viene effettuata la manipolazione dei chemioterapici antiblastici;
- 4. programmazione di attivita' di formazione ed informazione, con uso di manuali in cui siano codificate in maniera chiara e precisa le procedure da adottare;

5. Informazione e formazione del personale

Per ottenere elevati standard di sicurezza e prevenzione per il personale esposto a chemioterapici antiblastici e' necessario che i lavoratori esposti siano adeguatamente informati sui rischi, sulle corrette modalita' di manipolazione dei farmaci antiblastici e dei materiali contaminati, sull'uso delle cappe, dei mezzi protettivi individuali, sul significato del monitoraggio ambientale e della sorveglianza sanitaria. Adeguati programmi di formazione devono essere attuati prima dell'inizio delle attivita' che determinano l'esposizione e con successiva periodicita', con verifica dell' apprendimento.

INFORMAZIONE

Destinatari



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 106 di 116

Medici, Farmacisti Ospedalieri, infermieri, Tecnici di farmacia o di laboratorio e Personale Ausiliario coinvolti nella preparazione, somministrazione e smaltimento di farmaci antiblastici o che operano in ambienti dove esiste rischio di contaminazione diretta o indiretta (contatto accidentale con residui della preparazione e somministrazione, presenti nell'ambiente di lavoro). La prima attivita' informativa verra' svolta all'assunzione o in occasione del trasferimento in reparti che operino con farmaci antiblastici.

Informatori

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Altri

Strumenti

- seminario informativo della durata di almeno 4 ore rivolto a tutte le tipologie di operatori da condurre a numero chiuso ed a frequenza mensile fino ad esaurimento della domanda, quindi con cadenza semestrale o annuale,
- distribuzione di documentazione contenente le informazioni esistenti su cancerogenicita', teratogenicita', altri eventuali rischi, possibilita' e modalita' di assorbimento accidentale;
- elenco dei possibili interventi di decontaminazione;
- aggiornamento quinquennale o in caso di importanti novita', sia in termini di nuovi farmaci che di nuovi sistemi di somministrazione, come previsto dall'art. 66, comma 3, del D. Lgs. 626/94 (vecchio riferimento n.d.a.);
- distribuzione di documentazione contenente le norme vigenti che devono essere obbligatoriamente seguite da parte del personale;
- verifica del grado di apprendimento mediante questionario.

FORMAZIONE

Destinatari

Medici, Farmacisti Ospedalieri, Infermieri, Tecnici di Farmacia o di Laboratorio e Personale Ausiliario coinvolti nella preparazione, somministrazione e smaltimento di farmaci antiblastici o che operano in ambienti dove esiste rischio di contaminazione diretta o indiretta (contatto accidentale con residui della preparazione e somministrazione, presenti nell'ambiente di lavoro).

Docenti

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 107 di 116

- Medico Competente
- Oncologo Medico
- Farmacista Ospedaliero
- Infermiere Dirigente

Strumenti

Corso di formazione articolato in 3 fasi, ciascuna della durata di 4 ore, per un totale di 12 ore:

- A) didattica formale
- B) parte teorica comprendente l'elenco delle procedure da seguire
- C) prova pratica, sotto la guida di personale gia' esperto e/o di un formatore per piccoli gruppi, con uso di audiovisivi.
- Manuale pratico redatto a cura dei formatori, per rapida consultazione e per orientamento sui diversi temi.

L'intero corso puo' essere eseguito in 3 giornate, ma deve esserne prevista la ripetizione nel caso in cui i docenti non ritengano gli operatori adeguatamente formati.

Il corso deve essere seguito da tutti gli operatori, per aggiornamento, a scadenza quinquennale o alla comparsa di importanti novita', sia in termini di nuovi farmaci che di nuovi sistemi di somministrazione, come previsto dall'art. 66, comma 3, del D lgs. 626/94 (vecchio riferimento n.d.a.).

CONTENUTI

Parte teorica

- A) aspetti legislativi
- B) tossicita' dei farmaci
- C) manipolazione: prevenzione della contaminazione
- D) interventi di decontaminazione
- E) corretto smaltimento

<u>Parte pratica</u>: verifica in ambiente simulato dell'apprendimento relativo ai punti C e D. Audiovisivi: dimostrazioni sui punti C-D-E.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 108 di 116

CORSI DI FORMAZIONE DEI FORMATORI

<u>Sedi</u>

ISPESL, Istituto Superiore di Sanita'

Istituti Universitari di Medicina del Lavoro e di Oncologia Regioni,

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Aziende

Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali.

Programma

- A) Parte teorica comprendente l'elenco delle procedure da seguire e la motivazione delle stesse;
- B) prova pratica sotto la guida di personale gia' esperto. Gruppi limitati di discenti, eventualmente con audiovisivi;
- C) modalita' di trasmissione dell'informazione;
- D) valutazione complessiva del grado di apprendimento mediante questionario e colloquio.

Contenuti

Parte teorica:

- 1. aspetti legislativi
- 2. valutazione dell'esposizione
- 3. tossicita' dei farmaci e meccanismi di cancerogenesi
- 4. manipolazione: prevenzione della contaminazione
- 5. interventi di decontaminazione
- 6. corretto smaltimento.

Parte pratica:

- verifica in ambiente simulato dell'apprendimento relativo ai punti 3, 4, 5;
- verifica della capacita' di trasmissione dell'informazione mediante lezioni simulate.



LAVORATORI MARITTIMI

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271

"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 151)

Art. 16

Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro

1. A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.

...

4. Il rappresentante della sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Art. 27

Informazione e formazione dei lavoratori marittimi

- 1. L'armatore e il comandante provvedono affinche' ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:
- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
- b) le misure e le attivita' di protezione adottate;
- c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
- d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
- e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 110 di 116

- f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente.
- 2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo.
- 3. La formazione deve avvenire in occasione:
- a) dell'imbarco;
- b) del trasferimento e cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
- 4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
- 5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, puo' promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, tenendo presente quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore.
- 6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative alla formazione del personale marittimo.

Sanzioni per l'armatore

• Art. 35, co. 1: arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 16, comma 4 e dell'art. 27, commi 2, 3 e 4;

Sanzioni per l'armatore ed il comandante

• Art. 35, co. 3: arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 27, comma 1.



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 111 di 116

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298

"Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999)

Art. 5.

Informazione dei lavoratori

1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.

Art. 6.

Formazione dei lavoratori

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
- a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
- b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
- c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonche' ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).

Art. 7.

Formazione del comandante della nave da pesca

- 1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
- a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;



Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 112 di 116

- b) la stabilita' della nave ed il mantenimento della stabilita' stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
- c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.

Sanzioni per l'armatore ed il comandante

• Art. 9, co. 2, lett. a): arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 6;

Sanzioni per l'armatore ed il comandante

• Art. 9, co. 2, lett. b): arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 5.



SICUREZZA ALIMENTARE

Rif. Reg. CE n° 852/2004 allegato 2 capitolo XII

Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale.

Il corso prevede una verifica finale e il rilascio dell'attestato necessario in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

L'art. 66, comma 4 della l.r. n. 6 del 2010 prevede l'esenzione dal corso per tutti coloro che possiedono:

- laurea in medicina e veterinaria;
- laurea in farmacia;
- laurea in scienze dell'alimentazione;
- laurea in biologia;
- laurea in chimica;
- laurea in agraria;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- titoli di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale relativi a
 percorsi di durata triennale e di quarto anno, attestati di competenza e di qualifica rilasciati dalle
 Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la
 trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;
- abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande a seguito di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- abilitazione al commercio di prodotti nel settore alimentare a seguito di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
- Corso ex REC

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei responsabili

Art. 6 del Dlgs 193/07 – Sanzione amministrativa da 1.000,00 a 6.000,00 €



LICENZA COMMON CREATIVE



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5

L'OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D'AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL'OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

- 1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per
 - a. "Collezione di Opere", un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;
 - b. "Opera Derivata", un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza:
 - c. "Licenziante", l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;
 - d. "Autore Originario", il soggetto che ha creato l'Opera;
 - e. "Opera", l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;
 - f. "Tu"/"Te", l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza.
- 2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili.
- 3. Concessione della Licenza. Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:
 - a. riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;
 - distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati, ma a parte questo non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(d) e (e).



Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ed è proprietà dell'Autore, Ing. Ciro Alessio Strazzeri. La pubblicazione e diffusione è consentita gratuitamente, ma citando le generalità dell'autore originale, per fini non commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti. Per il testo integrale della licenza si rimanda all'ultimo paragrafo. I contenuti riportati sono indicativi e non hanno valore di testo di legge o di linee guida ufficiali.

Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 115 di 116

- 4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni
 - a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta.
 - b. Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore.
 - c. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell'Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera. Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.
 - d. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale
 - i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
 - ii. Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisci a partire dall'Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
 - e. Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
 - f. Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l'utilizzazione dell'Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSI" COM'E'" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA



Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ed è proprietà dell'Autore, Ing. Ciro Alessio Strazzeri. La pubblicazione e diffusione è consentita gratuitamente, ma citando le generalità dell'autore originale, per fini non commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti. Per il testo integrale della licenza si rimanda all'ultimo paragrafo. I contenuti riportati sono indicativi e non hanno valore di testo di legge o di linee guida ufficiali.

Guida completa alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro Revisione del 17/09/2012 – Pagina 116 di 116

CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITA' NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

7. Risoluzione

- a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.
- b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore sull'Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

8. Varie

- a. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.
- b. L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.
- c. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.
- d. La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.
- e. Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l'Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d'autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell'attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.

